

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 172

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
5 luglio 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1039/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativamente alla stampigliatura delle uova** 1

- Regolamento (CE) n. 1040/2005 della Commissione, del 4 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 2

- ★ **Regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario ⁽¹⁾** 4

- ★ **Regolamento (CE) n. 1042/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ⁽¹⁾** 22

- ★ **Regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi** 24

- ★ **Regolamento (CE) n. 1044/2005 della Commissione, del 4 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 in ordine alla fissazione del fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004** 76

- ★ **Regolamento (CE) n. 1045/2005 della Commissione, del 4 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2760/98 relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare** 78

- ★ **Regolamento (CE) n. 1046/2005 della Commissione, del 4 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 958/2003 che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000**..... 79

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 18 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1047/2005 della Commissione, del 4 luglio 2005, che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania	81
---	----

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

★ Decisione 2005/481/PESC del Consiglio, del 13 giugno 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate	83
Accordo tra l'Ucraina e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate	84

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1039/2005 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2005
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativamente alla stampigliatura delle uova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A decorrere dal 1° luglio 2005, le uova vendute su un mercato pubblico locale devono essere stampigliate con un codice che designa il numero distintivo del produttore e che consente di identificare il sistema di allevamento, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova ⁽²⁾. In alcuni Stati membri, tale obbligo potrebbe porre alcuni problemi per le aziende di piccole dimensioni e a basso reddito, la cui produzione di uova si limita spesso a un'attività complementare. Poiché per tali aziende la possibilità di vendere uova da tavola sul pubblico mercato locale riveste un'importanza economica e sociale considerevole, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad esonerare tali aziende dall'obbligo di stampigliatura. Occorre pertanto prevedere una deroga al riguardo per i produttori di uova la cui azienda non superi le 50 galline ovaiole.
- (2) Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto

I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1907/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le uova vendute da un produttore su un mercato pubblico locale recano stampigliato il codice di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Gli Stati membri possono esonerare da tale obbligo i produttori di uova la cui azienda non superi le 50 galline ovaiole, a condizione che le uova siano vendute su un mercato pubblico locale situato nell'area di produzione dello Stato membro interessato e che il nome e l'indirizzo dell'azienda siano indicati nel punto di vendita.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/2003 (GU L 305 del 22.11.2003, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 1040/2005 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	65,0
	096	41,8
	999	53,4
0707 00 05	052	93,0
	999	93,0
0709 90 70	052	85,4
	999	85,4
0805 50 10	382	71,1
	388	64,6
	528	50,5
	999	62,1
0808 10 80	388	81,4
	400	85,1
	508	78,3
	512	66,3
	524	62,4
	528	48,8
	720	103,7
	804	91,2
	999	77,2
0808 20 50	388	87,6
	512	60,6
	528	69,3
	800	55,9
	999	68,4
0809 10 00	052	182,7
	999	182,7
0809 20 95	052	279,5
	068	218,2
	400	317,1
	999	271,6
0809 40 05	624	121,4
	999	121,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1041/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

regola 3, paragrafo 2, regola 61, regola 72, paragrafo 4, regola 79, regola 82, regola 89, paragrafi 1 e 2.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 157,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94, è necessario adottare misure tecniche per attuare disposizioni concernenti il modulo standard per le relazioni di ricerca, la divisione della domanda e della registrazione, la revoca delle decisioni, le autorizzazioni e le decisioni adottate da un membro unico della Divisione di opposizione e di annullamento.
- (2) Dopo il 10 marzo 2008, il sistema di ricerca rimarrà obbligatorio per i marchi comunitari, ma dovrebbe essere opzionale, previo il pagamento di una tassa, per le ricerche nei registri dei marchi degli Stati membri che hanno notificato la loro decisione di effettuare una ricerca. Un modulo standard comprendente gli elementi essenziali della relazione di ricerca viene qui elaborato al fine di migliorare la qualità e l'uniformità di tali relazioni di ricerca.
- (3) La dichiarazione di divisione e la registrazione devono essere conformi agli elementi indicati nel presente regolamento. La nuova revoca *ex officio* di una decisione o di un'iscrizione nel registro da parte dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) («l'Ufficio») deve essere conforme alla procedura specifica stabilita nel presente regolamento. Vengono specificati i casi eccezionali nei quali è obbligatoria un'autorizzazione. Viene inoltre fornito un elenco dei casi semplici in rapporto ai quali una decisione può essere adottata da un solo membro delle divisioni di opposizione e di annullamento.
- (4) Inoltre, devono essere modificate le regole esistenti al fine di migliorare o di chiarire la procedura di registrazione. Oltre a ciò, è opportuno modificare taluni punti procedurali senza arrecare modifiche sostanziali al sistema.
- (5) Al fine di disciplinare le specificità e le caratteristiche della procedura di deposito elettronico, sono modificate le seguenti disposizioni: regola 1, paragrafo 1, lettera c),

- (6) Il deposito elettronico e la pubblicazione elettronica delle domande di marchio comunitario dovrebbero facilitare il deposito di marchi in generale e in particolare sviluppare il deposito di marchi consistenti in semplici colori o in suoni attraverso una rappresentazione del marchio chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettiva. Le condizioni tecniche, in particolare i formati dei dati per gli archivi di suoni, dovrebbero essere determinati dal presidente dell'Ufficio. Il deposito elettronico di marchi consistenti in suoni può essere accompagnato da un archivio elettronico del suono e tale archivio può essere integrato nella pubblicazione elettronica delle domande di marchio comunitario al fine agevolare il pubblico accesso al suono stesso.
- (7) Le disposizioni riguardanti la procedura di opposizione devono essere completamente riformulate al fine di specificare i requisiti di ammissibilità, di indicare chiaramente le conseguenze legali delle irregolarità e ordinare le disposizioni secondo l'ordine cronologico della procedura.
- (8) Secondo l'ulteriore competenza attribuita all'Ufficio relativa all'esame dell'ammissibilità della trasformazione, il rifiuto di una richiesta di trasformazione può divenire parziale nel senso che la trasformazione può essere accettabile per alcuni Stati membri ma inammissibile per altri. Inoltre, è opportuno aggiungere alcuni criteri da utilizzare per esaminare i motivi assoluti in riferimento alla lingua di uno Stato membro.
- (9) Per quanto riguarda le spese che devono essere sostenute dalla parte soccombente nelle procedure di opposizione e di annullamento, le spese rimborsabili della rappresentanza devono essere limitate ma gli attuali importi massimi devono essere leggermente aumentati, tenendo conto del tempo trascorso dall'adozione del regolamento d'attuazione. Nel caso in cui vengano citati testimoni o esperti, non deve essere indicato tale importo massimo, ma le spese rimborsabili devono comprendere gli effettivi importi che possono essere richiesti dai testimoni e dagli esperti.
- (10) Il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione ⁽²⁾ deve essere modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento CE) n. 422/2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento CE) n. 782/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 88).

- (11) Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle tasse, delle norme di attuazione e della procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 è modificato come segue:

1) La regola 1, paragrafo 1, è modificata come segue:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il nome, l'indirizzo, la cittadinanza o nazionalità, lo Stato in cui il richiedente ha il domicilio, la sede o uno stabilimento; per le persone fisiche vanno indicati il cognome ed il nome, per le persone giuridiche, nonché per gli altri enti giuridici di cui all'articolo 3 del regolamento, va specificata la denominazione ufficiale, compresa la forma giuridica dell'ente, che può essere abbreviata nel modo usuale; possono essere indicati i numeri di telefono e di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e le specifiche di altri collegamenti per le comunicazioni dei dati presso i quali il richiedente accetta di ricevere comunicazioni; per ciascun richiedente si deve fornire in linea di principio un solo indirizzo: se ne vengono forniti vari, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto»;

b) alla lettera c), è aggiunta la seguente frase:

«, o un riferimento all'elenco dei prodotti e dei servizi di una precedente domanda di marchio comunitario»;

c) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) la firma del richiedente o del suo rappresentante in conformità con la regola 79»;

d) è aggiunta la seguente lettera l):

«l) eventualmente, la richiesta di una relazione di ricerca di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento.»

2) La regola 3 è modificata come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In tutti i casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 e salvo il caso in cui la domanda sia depositata tramite strumenti elettronici, il marchio è riprodotto su un foglio separato. Le dimensioni del foglio non possono eccedere il formato DIN A4 (altezza 29,7 cm, larghezza

21 cm) e la superficie utilizzata per la riproduzione (luce di composizione) non può avere una dimensione maggiore di 26,2 cm × 17 cm. Il margine sul lato sinistro del foglio deve essere di almeno 2,5 cm. L'esatta posizione del marchio va specificata apponendo la dicitura «parte superiore» su ogni riproduzione, qualora essa non risulti evidente. La riproduzione del marchio deve essere di qualità tale da consentirne la riduzione o l'ingrandimento fino a 8 cm in larghezza e 16 cm in altezza per la pubblicazione sul bollettino dei marchi comunitari.»;

b) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Quando viene richiesta la registrazione a colori, la rappresentazione del marchio prevista dal paragrafo 2 è costituita dalla riproduzione a colori del marchio. Sono indicati in lettere anche i colori che compongono il marchio e può essere aggiunto un riferimento ad un codice di colori riconosciuto.»

6. Quando viene richiesta la registrazione di un marchio sonoro, la rappresentazione del marchio consiste in una rappresentazione grafica del suono, in particolare un'annotazione musicale; nel caso in cui la domanda venga depositata utilizzando mezzi elettronici, può essere accompagnata da un documento elettronico contenente il suono. Il presidente dell'Ufficio determina il formato e le dimensioni massime del documento elettronico.»

3) La regola 4 è sostituita dalla seguente:

«Regola 4

Tasse relative alla domanda

La domanda è soggetta alle seguenti tasse:

a) una tassa di base;

b) una tassa per ciascuna classe, oltre la terza, nell'elenco delle classi cui appartengono i prodotti o i servizi in base alla regola 2;

c) eventualmente, la tassa di ricerca.»

4) È inserita la seguente regola 5 bis:

«Regola 5 bis

Relazione di ricerca

Le relazioni di ricerca devono essere predisposte utilizzando un modulo standard contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il nome dell'ufficio centrale della proprietà industriale che ha effettuato la ricerca;

- b) il numero delle domande o delle registrazioni di marchi menzionate nella relazione di ricerca;
- c) la data delle domande ed eventualmente la data di priorità delle domande o delle registrazioni di marchi menzionate nella relazione di ricerca;
- d) la data di registrazione dei marchi menzionati nella relazione di ricerca;
- e) il nome e l'indirizzo del titolare delle domande o registrazioni di marchi menzionati nella relazione di ricerca;
- f) una riproduzione dei marchi richiesti o registrati menzionati nella relazione di ricerca;
- g) un'indicazione delle classi, secondo la classificazione dell'accordo di Nizza, per le quali il marchio nazionale precedente è stato richiesto o registrato o dei prodotti e servizi per i quali i marchi menzionati nella relazione di ricerca sono stati richiesti o registrati.»

5) **Alla regola 6, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:**

«Se la domanda precedente è una domanda di marchio comunitario, l'Ufficio inserisce *ex officio* una copia della precedente domanda nel fascicolo della domanda di marchio comunitario.»

6) **Alla regola 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

«2. Se il richiedente intende rivendicare la preesistenza di uno o più marchi anteriori registrati, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento, successivamente al deposito della domanda, la dichiarazione di preesistenza — in cui vanno indicati gli Stati membri in cui o per cui il marchio è registrato, il numero di registrazione e la data di deposito della relativa domanda, nonché i prodotti o i servizi per i quali il marchio è stato registrato — deve essere presentata entro due mesi dalla data di deposito della domanda. Il documento di cui al paragrafo 1 è presentato all'Ufficio entro tre mesi dal ricevimento della dichiarazione di preesistenza.»

7) **La regola 10 è sostituita dalla seguente:**

«Regola 10

Ricerche da parte degli uffici nazionali

1. Se la richiesta di una relazione di ricerca di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento, non viene effettuata nella domanda di marchio comunitario, o se la tassa di ricerca di cui alla regola 4, lettera c), non viene pagata entro il termine previsto per il pagamento della tassa di base relativa alla domanda, la domanda non è

oggetto di ricerca da parte degli uffici centrali della proprietà industriale.

2. Una registrazione internazionale che designa la Comunità europea non è soggetta a ricerca da parte degli uffici centrali della proprietà industriale se la richiesta di una relazione di ricerca in conformità con l'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento non viene presentata all'Ufficio entro un mese a decorrere dalla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio, o se la tassa di ricerca non è pagata entro lo stesso periodo.»

8) **Alla regola 12, la lettera c) è sostituita dalla seguente:**

«c) la riproduzione del marchio con gli elementi e le descrizioni di cui alla regola 3; se la riproduzione del marchio è a colori o contiene colori, la pubblicazione è a colori e indica il colore o i colori del marchio, nonché, ove previsto, il codice del colore indicato.»

9) **Alla regola 13, la lettera c) del paragrafo 1 e il paragrafo 2 sono soppressi.**

10) **È inserita la seguente regola 13 bis:**

«Regola 13 bis

Divisione della domanda

1. Una dichiarazione di divisione della domanda ai sensi dell'articolo 44 bis del regolamento comprenderà:

- a) il numero di fascicolo della domanda;
- b) il nome e l'indirizzo del richiedente secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b);
- c) l'elenco dei prodotti e servizi che sono oggetto della domanda divisionale ovvero, se si richiede la divisione in più di una domanda divisionale, l'elenco dei prodotti e servizi per ciascuna domanda divisionale;
- d) l'elenco dei prodotti e servizi che rimangono nella domanda originale.

2. Nel caso in cui l'Ufficio rilevi che le condizioni indicate al paragrafo 1 non sono rispettate o che l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la domanda divisionale coincide anche solo in parte con l'elenco di prodotti e servizi che rimane nella domanda originale, invita il richiedente a porre rimedio alle irregolarità rilevate entro un preciso termine.

Se le irregolarità non vengono sanate entro tale termine, l'Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione.

3. Ai sensi dell'articolo 44 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, i periodi durante i quali una dichiarazione di divisione della domanda non è ammissibile sono i seguenti:

- a) il periodo che precede la fissazione di una data di deposito;
- b) il periodo di tre mesi che segue la pubblicazione della domanda secondo quanto stabilito all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento;
- c) il periodo successivo alla data di emissione dell'invito a pagare la tassa di registrazione di cui alla regola 23, paragrafo 1.

4. Se l'Ufficio rileva che la dichiarazione di divisione è inammissibile ai sensi dell'articolo 44 bis del regolamento o ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e b), rifiuta la dichiarazione di divisione.

5. L'Ufficio crea un fascicolo separato per la domanda divisionale, comprendente una copia completa del fascicolo della domanda originale, compresa la dichiarazione di divisione e la relativa corrispondenza. L'Ufficio attribuisce un nuovo numero di domanda alla domanda divisionale.

6. Nel caso in cui la dichiarazione di divisione si riferisca ad una domanda che è già stata pubblicata secondo quanto stabilito all'articolo 40 del regolamento, la divisione viene pubblicata nel bollettino dei marchi comunitari. La domanda divisionale sarà pubblicata e la pubblicazione conterrà le indicazioni e gli elementi di cui alla regola 12. La pubblicazione non apre un nuovo termine per la presentazione di un'opposizione.»

11) Le regole da 15 a 20 sono sostituite dalle seguenti:

«Regola 15

Atto di opposizione

1. Un atto di opposizione può essere presentato sulla base dell'esistenza di uno o più marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (marchi anteriori) e/o dell'esistenza di uno o più altri diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (diritti anteriori), purché i marchi anteriori o i diritti anteriori appartengano tutti allo stesso titolare o agli stessi titolari. Se un marchio anteriore e/o un diritto anteriore hanno più di un titolare (coproprietà), l'opposizione può essere presentata da uno qualsiasi o da tutti i titolari.

2. L'atto di opposizione deve contenere:

- a) il numero di fascicolo della domanda contro cui viene proposta l'opposizione e il nome del richiedente che ha presentato la domanda di marchio comunitario;
- b) una chiara identificazione del marchio anteriore o del diritto anteriore su cui si fonda l'opposizione, in particolare:
 - i) se l'opposizione si fonda su un marchio anteriore, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) o lettera b), del regolamento, o se l'opposizione si fonda sull'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, l'indicazione del numero di fascicolo o del numero di registrazione del marchio anteriore, la menzione che il marchio anteriore è registrato o depositato per la registrazione, nonché l'indicazione degli Stati membri — compreso eventualmente il Benelux — nei quali o per i quali il marchio anteriore è protetto, ovvero, eventualmente, l'indicazione che si tratta di un marchio comunitario;
 - ii) se l'opposizione si fonda su un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento, l'indicazione dello Stato membro nel quale il marchio è notoriamente conosciuto, nonché le indicazioni di cui al precedente punto i) o una riproduzione del marchio;
 - iii) se l'opposizione si fonda su un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, l'indicazione della sua specie o natura, una riproduzione del diritto anteriore e l'indicazione se tale diritto anteriore esiste nell'intera Comunità o in uno o più Stati membri; in quest'ultimo caso, l'indicazione di tali Stati membri;
- c) i motivi sui quali si basa l'opposizione, in particolare una dichiarazione da cui risulti che le rispettive condizioni previste all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento, sono rispettate;
- d) la data di deposito ed eventualmente la data di registrazione e la data di priorità del marchio anteriore, a meno che non si tratti di un marchio non registrato notoriamente conosciuto;
- e) una riproduzione del marchio anteriore registrato o depositato; se il marchio anteriore è a colori, la riproduzione deve essere a colori;
- f) i prodotti e i servizi sui quali si basa l'opposizione;

- g) se l'opposizione si fonda su un marchio anteriore che gode di notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento, l'indicazione dello Stato membro nel quale, e dei prodotti o servizi per i quali, il marchio gode di tale notorietà;
- h) riguardo all'opponente:
- i) il nome e l'indirizzo dell'opponente, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b);
- ii) se l'opponente ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo del rappresentante secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e);
- iii) se l'opposizione viene proposta da un licenziatario o da una persona che, secondo la corrispondente normativa nazionale, può esercitare un diritto anteriore, una dichiarazione a tal fine e indicazioni relative alla autorizzazione o al diritto di proporre un'opposizione.

3. L'atto di opposizione può contenere:

- a) un'indicazione dei prodotti e servizi contro i quali viene proposta opposizione; in mancanza di tale indicazione, si riterrà che l'opposizione sia proposta contro tutti i prodotti e i servizi della domanda di marchio comunitario contro la quale si propone l'opposizione;
- b) un'esposizione dei principali fatti e argomenti sui quali si fonda l'opposizione, e le prove a sostegno di tale opposizione.

4. Se l'opposizione si basa su uno più marchi anteriori o diritti anteriori, i paragrafi 2 e 3 si applicano a ciascuno di tali marchi o diritti.

Regola 16

Uso delle lingue nell'atto di opposizione

1. Il termine, di cui all'articolo 115, paragrafo 6, del regolamento, entro il quale l'opponente deve presentare una traduzione della sua opposizione è di un mese dalla scadenza del termine per l'opposizione.

2. Se prima della data in cui la procedura di opposizione dovrebbe iniziare, secondo la regola 18, paragrafo 1, l'opponente o il richiedente informano l'Ufficio di essersi accordati sull'uso di una lingua diversa per la procedura di opposizione, a norma dell'articolo 115, paragrafo 7, del regolamento, l'opponente, qualora l'atto di opposizione non sia stato presentato in tale lingua, presenta una tradu-

zione dell'atto di opposizione nella lingua concordata con il richiedente entro un mese dalla suddetta data. Se la traduzione non è presentata o è presentata in ritardo, la lingua della procedura rimane immutata.

Regola 16 bis

Informazione del richiedente

L'atto di opposizione e qualunque documento presentato dall'opponente, nonché qualunque comunicazione indirizzata ad una delle parti dall'Ufficio prima della scadenza del periodo di cui alla regola 18, vengono inviati all'altra parte per informarla della presentazione di un'opposizione.

Regola 17

Esame di ammissibilità

1. Se la tassa di opposizione non è stata pagata entro il termine di opposizione, l'opposizione si considera non presentata. Se la tassa di opposizione è stata pagata dopo la scadenza del termine di opposizione, è restituita all'opponente.

2. Se l'atto di opposizione non è stato presentato entro il termine di opposizione, o se l'atto di opposizione non identifica chiaramente la domanda contro la quale viene proposta opposizione o il marchio anteriore o il diritto anteriore sui quali si basa l'opposizione ai sensi della regola 15, paragrafo 2, lettere a) e b), o non contiene i motivi di opposizione ai sensi della regola 15, paragrafo 2, lettera c), e se non si è posto rimedio a tali irregolarità prima della scadenza del termine di opposizione, l'Ufficio respinge l'opposizione per inammissibilità.

3. Se l'opponente non presenta una traduzione secondo quanto richiesto dalla regola 16, paragrafo 1, l'opposizione è respinta in quanto inammissibile. Se l'opponente presenta una traduzione incompleta, la parte dell'atto di opposizione che non è stata tradotta non viene presa in considerazione ai fini dell'ammissibilità.

4. Se l'atto di opposizione non è conforme alle altre disposizioni della regola 15, l'Ufficio ne dà comunicazione all'opponente invitandolo a sanare le irregolarità entro due mesi. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto inammissibile.

5. Ogni circostanza in base alla quale, ai sensi del paragrafo 1, l'atto di opposizione si considera non presentato e qualunque decisione di respingere un'opposizione in quanto inammissibile ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 viene notificata al richiedente.

Regola 18

Inizio della procedura di opposizione

1. Se l'opposizione viene considerata ammissibile in base a quanto stabilito dalla regola 17, l'Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole che la procedura di opposizione si considera iniziata due mesi dopo la ricezione della comunicazione. Questo periodo può essere esteso sino ad un totale di 24 mesi se entrambi le parti presentano una richiesta di estensione prima della scadenza del periodo.

2. Se, entro il periodo di cui al paragrafo 1, la domanda viene ritirata o limitata ai prodotti e servizi contro i quali non è diretta l'opposizione, o se l'Ufficio è informato in merito ad un accordo tra le parti, o se la domanda viene respinta in una procedura parallela, la procedura di opposizione si considera conclusa.

3. Se, entro il periodo di cui al paragrafo 1, il richiedente limita la domanda sopprimendo alcuni dei prodotti e servizi contro i quali è diretta l'opposizione, l'Ufficio invita la parte opponente a dichiarare, entro un preciso termine, se mantiene l'opposizione e, in caso affermativo, contro quali prodotti e servizi restanti. Se la parte opponente ritira l'opposizione sulla base della limitazione, la procedura di opposizione si considera conclusa.

4. Se entro la scadenza di cui al paragrafo 1, la procedura di opposizione viene chiusa secondo quanto previsto ai paragrafi 2 o 3, non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

5. Se, prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, la procedura di opposizione è conclusa sulla base di un ritiro o di una limitazione della domanda secondo quanto stabilito al paragrafo 3, la tassa di opposizione viene restituita.

Regola 19

Motivazione dell'opposizione

1. L'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che siano già stati presentati secondo quanto previsto alla regola 15, paragrafo 3, entro un termine fissato dall'Ufficio e che è di almeno 2 mesi a decorrere dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata ai sensi della regola 18, paragrafo 1.

2. Entro il periodo di cui al paragrafo 1, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione. In particolare, l'opponente deve fornire le seguenti prove:

a) se l'opposizione si basa su un marchio che non è un marchio comunitario, la prova del suo deposito o registrazione, presentando:

i) se il marchio non è ancora registrato, una copia del relativo atto certificativo di deposito o un documento equivalente rilasciato dall'amministrazione presso la quale la domanda di marchio è stata depositata; o

ii) se il marchio è registrato, una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall'amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato;

b) se l'opposizione si basa su un marchio notoriamente conosciuto nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento, la prova del fatto che il marchio è notoriamente conosciuto nel territorio di riferimento;

c) se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento, oltre alla prova di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o gli argomenti da cui risulti che l'utilizzazione senza giusta causa del marchio oggetto della domanda costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore;

d) se l'opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e della portata della protezione di tale diritto;

e) se l'opposizione si basa sull'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, la prova della titolarità dell'opponente e della natura del suo rapporto con l'agente o rappresentante.

3. Le informazioni e le prove di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere redatte nella lingua della procedura o essere accompagnate da una traduzione. La traduzione deve essere presentata entro il termine indicato per la presentazione del documento originale.

4. L'Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall'Ufficio.

Regola 20

Esame dell'opposizione

1. Se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l'opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto infondata.

2. Se l'opposizione non è respinta ai sensi di quanto previsto al paragrafo 1, l'Ufficio comunica al richiedente la memoria della parte opponente e lo invita a presentare le sue osservazioni entro un termine fissato dall'Ufficio.

3. Se il richiedente non presenta osservazioni, l'Ufficio basa le sue decisioni relative all'opposizione sulle prove di cui dispone.

4. Le osservazioni presentate dal richiedente vengono comunicate all'opponente che sarà invitato dall'Ufficio, se lo ritiene opportuno, a rispondere entro un periodo stabilito dall'Ufficio.

5. Dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata, si applica, mutatis mutandis, la regola 18, paragrafi 2 e 3.

6. In casi particolari, l'Ufficio può invitare le parti a limitare le loro osservazioni a questioni specifiche e in questo caso consente alle parti di sollevare altre questioni in una fase ulteriore della procedura. L'Ufficio non è in alcun caso tenuto ad informare le parti di quali fatti o prove potrebbero essere presentati ovvero non sono stati presentati.

7. L'Ufficio può sospendere la procedura di opposizione:

a) se l'opposizione si basa su una domanda di registrazione secondo quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, sino a che non sia stata adottata una decisione definitiva nell'ambito di tale procedura;

b) se l'opposizione si basa su una domanda di registrazione relativa ad indicazioni geografiche o denominazioni di

origine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (*) sino a che non sia stata adottata una decisione definitiva nell'ambito di tale procedura; o

c) se una sospensione è opportuna considerando le circostanze.

(*) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.»

12) La regola 22 è sostituita dalla seguente:

«Regola 22

Prova dell'utilizzazione

1. Una richiesta di prova dell'utilizzazione ai sensi dell'articolo 43, paragrafi 2 o 3, del regolamento è ammissibile solo se il richiedente presenta tale richiesta entro il periodo specificato dall'Ufficio secondo quanto previsto al paragrafo 2 della regola 20.

2. Se l'opponente deve fornire la prova dell'utilizzazione o mostrare che vi sono giustificati motivi per la non utilizzazione, l'Ufficio lo invita a fornire la prova richiesta entro un termine stabilito. Se l'opponente non fornisce tale prova entro la scadenza del termine, l'Ufficio respinge l'opposizione.

3. Le indicazioni e le prove relative alla prova dell'utilizzazione consistono nelle indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio oggetto dell'opposizione, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione, e nelle prove a sostegno di tali indicazioni in conformità con il paragrafo 4.

4. Le prove devono essere depositate secondo le regole 79 e 79 bis e devono limitarsi, in linea di principio, alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento.

5. Una richiesta della prova di utilizzazione può essere effettuata con o senza la contestuale presentazione delle osservazioni relative ai motivi sui quali si basa l'opposizione. Tali osservazioni possono essere presentate insieme alle osservazioni presentate in risposta alla prova d'utilizzazione.

6. Se le prove fornite dall'opponente non sono redatte nella lingua della procedura di opposizione, l'Ufficio può richiedere all'opponente di presentare una traduzione di tali prove in questa lingua entro un periodo specificato dall'Ufficio.»

13) **Alla regola 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

«2. L'Ufficio fornisce copie autenticate o non autenticate del certificato di registrazione, dietro pagamento di una tassa.»

14) **Alla regola 25, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa.**15) **Viene inserita la seguente regola 25 bis:**

«Regola 25 bis

Divisione di una registrazione

1. Una dichiarazione di divisione di una registrazione ai sensi dell'articolo 48 bis del regolamento deve contenere:

- a) il numero di registrazione;
- b) il nome e l'indirizzo del titolare del marchio conformemente alla regola 1, paragrafo 1, lettera b);
- c) l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la registrazione divisionale ovvero, se si richiede la divisione in più di una registrazione divisionale, l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono ciascuna registrazione divisionale;
- d) l'elenco dei prodotti e servizi che rimangono nella registrazione originaria.

2. Nel caso in cui l'Ufficio rilevi che le condizioni indicate al paragrafo 1 non sono rispettate o che l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la registrazione divisionale ricalca l'elenco di prodotti e servizi che rimane nella registrazione originaria, invita il richiedente a porre rimedio alle irregolarità rilevate entro un preciso termine.

Se le irregolarità non vengono sanate entro tale termine, l'Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione.

3. Nel caso in cui l'Ufficio rilevi che la dichiarazione di divisione è inammissibile ai sensi dell'articolo 48 bis del regolamento, rifiuta la dichiarazione di divisione.

4. L'Ufficio crea un fascicolo separato per la registrazione divisionale, comprendente una copia completa del fascicolo della registrazione originaria, compresa la dichiarazione di divisione e la relativa corrispondenza. L'Ufficio attribuisce un nuovo numero di registrazione alla registrazione divisionale.»

16) **Alla regola 26, paragrafo 2, la lettera d) è soppressa.**17) **La regola 28, paragrafo 1, è modificata come segue:**

- a) la lettera c) è soppressa;
- b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è registrato, il numero di registrazione e la data di deposito della relativa domanda nonché i prodotti o i servizi per i quali il marchio anteriore è registrato;».

18) **La regola 30 è sostituita dalla seguente:**

«Regola 30

Rinnovo della registrazione

1. La domanda di rinnovo contiene:
 - a) il nome del soggetto che richiede il rinnovo;
 - b) il numero di registrazione del marchio comunitario da rinnovare;
 - c) se il rinnovo non è richiesto per tutti i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato il marchio, l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali viene chiesto il rinnovo ovvero l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali non viene richiesto il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classificazione dell'accordo di Nizza, enumerando ogni gruppo con il numero della classe di detta classificazione cui appartiene questo gruppo di prodotti o servizi e indicando i gruppi nell'ordine delle classi di detta classificazione.
2. Le tasse che, ai sensi dell'articolo 47 del regolamento, devono essere corrisposte per il rinnovo del marchio comunitario sono le seguenti:
 - a) una tassa di base;
 - b) una tassa per ogni classe di prodotti e servizi successiva alla terza per la quale si richiede il rinnovo; e
 - c) eventualmente la soprattassa di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, per il versamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo, a norma del regolamento sulle tasse.

3. Una domanda viene considerata domanda di rinnovo se il pagamento di cui al paragrafo 2 viene effettuato secondo le modalità di pagamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sulle tasse, purché contenga tutte le indicazioni richieste dal paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento e dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle tasse.

4. Se la domanda di rinnovo viene presentata prima della scadenza del termine stabilito dall'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, ma non sono state soddisfatte le condizioni per il rinnovo previste dall'articolo 47 del regolamento e dalle presenti regole, l'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate.

5. Se la domanda di rinnovo non viene presentata o è presentata dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 47, paragrafo 3, terza frase, del regolamento, o se le tasse non vengono pagate entro il termine, oppure se le irregolarità riscontrate non vengono sanate nel termine, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e ne dà comunicazione al titolare del marchio comunitario. Quora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, tale constatazione non ha luogo se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di classificazione.

6. Se la constatazione effettuata a norma del paragrafo 5 è divenuta definitiva, l'Ufficio cancella il marchio dal registro. La cancellazione ha effetto dal giorno successivo al giorno in cui è scaduta la registrazione.

7. Se la registrazione non viene rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate ai sensi del paragrafo 2 sono restituite.

8. Un'unica domanda di rinnovo può essere presentata per uno o più marchi, dietro pagamento delle tasse richieste per ciascuno dei marchi, purché i titolari o i rappresentanti siano gli stessi.»

19) **Alla regola 31, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.**

20) **Alla regola 32, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:**

«4. L'Ufficio predispone un fascicolo separato per la nuova registrazione, che consiste in una copia completa del fascicolo della registrazione originaria, compresa la domanda di registrazione del trasferimento parziale e la relativa corrispondenza. L'Ufficio assegna alla nuova registrazione un nuovo numero di registrazione.»

21) **La regola 33 è modificata come segue:**

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla registrazione di una licenza, del trasferimento di una licenza, di un diritto reale, del trasferimento di un diritto reale, di una misura di esecuzione forzata o di una procedura d'insolvenza si applica, mutatis mutandis, la regola 31, paragrafi 1, 2, 5 e 7, fatto salvo quanto segue:

a) la regola 31, paragrafo 1, lettera c), non si applica a una richiesta di registrazione di un diritto reale, di un'esecuzione forzata o di una procedura d'insolvenza;

b) la regola 31, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 5 non si applica se la richiesta viene effettuata dal titolare del marchio comunitario.»

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di registrazione di una licenza, di trasferimento di una licenza, di un diritto reale, di trasferimento di un diritto reale o di una misura di esecuzione forzata non è considerata come depositata sinché non è stata pagata la tassa richiesta.»

c) nel paragrafo 3, le parole «articoli 19, 20 o 22» sono sostituite da «articoli da 19 a 22» e le parole «dai paragrafi 1 e 2» sono sostituite da «dal paragrafo 1, della presente regola e dal paragrafo 2, della regola 34»;

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I paragrafi 1 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di marchi comunitari. Le licenze, i diritti reali, le procedure d'insolvenza e i provvedimenti d'esecuzione forzata vengono annotati nei fascicoli tenuti dall'Ufficio in ordine alla domanda di marchio comunitario.»

22) **La regola 34 è sostituita dalla seguente:**

«Regola 34

Disposizioni specifiche relative all'atto di registrazione di una licenza

1. La domanda di registrazione di una licenza può contenere una richiesta di iscrizione della licenza nel registro in una o più delle seguenti forme:

a) licenza esclusiva;

- b) sublicenza quando la licenza è concessa da un licenziatario la cui licenza sia iscritta nel registro;
- c) licenza limitata a una parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato;
- d) licenza limitata a una parte della Comunità;
- e) licenza temporanea.

2. Se la richiesta viene presentata per registrare la licenza nelle forme indicate al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), la domanda di registrazione di una licenza deve indicare i prodotti o i servizi nonché la parte della Comunità ed il periodo di tempo per i quali la licenza viene concessa.»

23) Alla regola 35, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La domanda di cancellazione di una licenza, di un diritto reale o di un provvedimento di esecuzione forzata si considera presentata dopo il versamento della tassa dovuta.»

24) Alla regola 36, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa.

25) La regola 38 è modificata come segue:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il termine di cui all'articolo 115, paragrafo 6, del regolamento, entro il quale colui che richiede la dichiarazione di decadenza o di nullità deve depositare una traduzione della sua domanda, è di un mese a decorrere dalla data della presentazione della domanda; scaduto tale termine, la domanda viene respinta in quanto inammissibile.»;

- b) al paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase:

«Se la traduzione non è depositata o è depositata in ritardo, la lingua della procedura rimane invariata.»

26) La regola 39 è sostituita dalla seguente:

«Regola 39

Rigetto della domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità per inammissibilità

1. Qualora l'Ufficio constati che la tassa dovuta non è stata pagata, invita il richiedente a pagare la tassa entro un

preciso termine. Se la tassa dovuta non è pagata entro il termine stabilito dall'Ufficio, l'Ufficio informa il richiedente che la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità viene considerata come non presentata. Se la tassa è stata pagata dopo la scadenza del termine indicato, viene restituita al richiedente.

2. Se la traduzione richiesta secondo la regola 38, paragrafo 1, non viene depositata entro il termine prescritto, l'Ufficio respinge la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità per inammissibilità.

3. Se l'Ufficio rileva che la domanda non è conforme a quanto previsto dalla regola 37, invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine stabilito. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda per inammissibilità.

4. La decisione di rigetto della domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità ai sensi dei paragrafi 2 o 3 viene comunicata al richiedente e al titolare del marchio comunitario.»

27) La regola 40 è modificata come segue:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità che viene considerata come depositata viene notificata al titolare del marchio comunitario. Dopo aver stabilito che la domanda è ammissibile, l'Ufficio invita il titolare del marchio comunitario a presentare le sue osservazioni entro un preciso termine.»;

- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla regola 69, tutte le osservazioni presentate dalle parti vengono inviate all'altra parte interessata.»;

- c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso di una domanda di dichiarazione di decadenza basata sui motivi previsti dall'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, l'Ufficio invita il titolare del marchio comunitario a fornire la prova dell'effettiva utilizzazione del marchio entro un preciso termine. Se la prova non viene fornita entro il termine stabilito, il marchio comunitario viene revocato. Si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni della regola 22, paragrafi 2, 3 e 4.»;

d) è aggiunto un nuovo paragrafo 6:

«6. Se il richiedente deve comprovare l'utilizzazione o l'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 2 o 3 del regolamento, l'Ufficio invita il richiedente a fornire la prova dell'effettiva utilizzazione del marchio entro un preciso termine. Se la prova non viene fornita entro il termine stabilito, la domanda di nullità viene respinta. Si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni della regola 22, paragrafi 2, 3 e 4.»

28) **Le regole 44 e 45 sono sostituite dalle seguenti:**

«Regola 44

Istanza di trasformazione

1. L'istanza di trasformazione della domanda di marchio comunitario o di marchio comunitario registrato in domanda di marchio nazionale ai sensi dell'articolo 108 del regolamento contiene:

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b);
- b) il numero di fascicolo della domanda di marchio comunitario o il numero di registrazione del marchio comunitario;
- c) l'indicazione del motivo della trasformazione di cui all'articolo 108, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento;
- d) l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri per i quali è richiesta la trasformazione;
- e) se l'istanza non riguarda tutti i prodotti e servizi per i quali è stata presentata la domanda o per i quali è stato registrato il marchio, la domanda deve contenere un'indicazione dei prodotti e servizi per i quali viene richiesta la trasformazione e, se la trasformazione viene richiesta per più di uno Stato membro e l'elenco dei prodotti e dei servizi non è lo stesso per tutti gli Stati membri, l'indicazione dei prodotti e dei servizi per ogni singolo Stato membro;
- f) se la trasformazione è richiesta ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 6, del regolamento, la domanda deve contenere l'indicazione della data in cui la decisione del giudice è passata in giudicato e una copia di tale decisione; tale copia può essere depositata nella lingua nella quale la decisione è stata redatta.

2. L'istanza di trasformazione deve essere presentata entro il termine di cui all'articolo 108, paragrafi 4, 5 o 6, del regolamento. Se la trasformazione viene richiesta in conseguenza del mancato rinnovo della registrazione, il termine di tre mesi di cui all'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento inizia a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno nel quale la richiesta di rinnovo può essere presentata a norma dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento.

Regola 45

Esame dell'istanza di trasformazione

1. Qualora l'istanza di trasformazione non sia conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 108, paragrafo 1 o 2, del regolamento o non sia stata presentata entro il relativo termine di tre mesi o ancora non sia conforme alla regola 44 o ad altre regole, l'Ufficio informa il richiedente e indica il termine entro il quale egli può modificare l'istanza o fornire le informazioni o le indicazioni mancanti.

2. Se entro il previsto termine di tre mesi non è stata pagata la tassa di trasformazione, l'Ufficio informa il richiedente che l'istanza di trasformazione è considerata come non presentata.

3. Se le indicazioni mancanti non sono state fornite entro il termine stabilito dall'Ufficio, l'Ufficio respinge l'istanza di trasformazione.

Nei casi in cui si applica l'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento, l'Ufficio respinge l'istanza di trasformazione in quanto inammissibile solo rispetto agli Stati membri per i quali la trasformazione è esclusa in base a tale disposizione.

4. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi comunitari ha rifiutato la domanda di marchio comunitario o ha dichiarato il marchio comunitario invalido sulla base di motivi assoluti con riferimento alla lingua di uno Stato membro, la trasformazione è esclusa, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento, per tutti gli Stati membri nei quali questa lingua è una delle lingue ufficiali. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi comunitari ha rifiutato la domanda di marchio comunitario o ha dichiarato il marchio comunitario invalido sulla base di motivi assoluti validi per tutto il territorio della Comunità o tenendo conto di un marchio comunitario anteriore o di altri diritti comunitari di proprietà industriale, la trasformazione è esclusa a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento, per tutti gli Stati membri.»

29) La regola 47 è sostituita dalla seguente:

«Regola 47

Trasmissione agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri

Se l'istanza di trasformazione è conforme alle disposizioni del regolamento e delle presenti regole, l'Ufficio la trasmette immediatamente agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, compreso l'ufficio dei marchi del Benelux, per i quali l'istanza è stata giudicata ammissibile. L'Ufficio informa il richiedente della data di trasmissione.»

30) Alla regola 50, paragrafo 1, è aggiunto quanto segue:

«In particolare, se il ricorso è diretto contro una decisione adottata nell'ambito di una procedura di opposizione, l'articolo 78 bis del regolamento non è applicabile ai termini fissati secondo l'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento.

Se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione limita l'esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione ai sensi del regolamento e delle presenti regole, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento.»

31) La regola 51 è sostituita dalla seguente:

«Regola 51

Rimborso della tassa di ricorso

La tassa di ricorso viene rimborsata unicamente per disposizione:

- a) del dipartimento la cui decisione è stata impugnata, se questo procede ad una revisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, o dell'articolo 60 bis del regolamento;
- b) della commissione di ricorso, se ammette il ricorso e ritiene che tale rimborso sia equo in rapporto ad una violazione di carattere sostanziale delle procedure.»

32) La regola 53 è sostituita dalla seguente:

«Regola 53

Rettifica di errori nelle decisioni

Quando l'Ufficio constata, d'ufficio o su domanda di una delle parti interessate, un errore linguistico, un errore di

trascrizione o un errore manifesto in una decisione, assicura che tale errore sia rettificato dal servizio o dalla divisione competente.»

33) È aggiunta la seguente regola 53 bis:

«Regola 53 bis

Revoca di una decisione o soppressione di un'iscrizione nel registro

1. Quando l'Ufficio constata, d'ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, che una decisione deve essere revocata o un'iscrizione del registro soppressa ai sensi dell'articolo 77 bis del regolamento, informa la parte interessata in merito alla revoca o soppressione previste.

2. La parte interessata può presentare osservazioni sulla revoca o soppressione previste entro un termine stabilito dall'Ufficio.

3. Quando la parte interessata accetta la revoca o la soppressione previste o non presenta osservazioni entro il termine stabilito, l'Ufficio provvede alla revoca della decisione o alla soppressione dell'iscrizione. Se la parte interessata non accetta la revoca o la soppressione, l'Ufficio adotta una decisione in merito.

4. Se la revoca o soppressione è suscettibile di interessare più di una parte, si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. In questi casi, le osservazioni presentate da una delle parti secondo il paragrafo 3 sono sempre comunicate all'altra o alle altre parti invitandole a presentare le loro osservazioni.

5. Quando la revoca di una decisione o la soppressione di un'iscrizione nel registro riguardano una decisione o un'iscrizione che sono state pubblicate, anche la revoca o la soppressione sono pubblicate.

6. La competenza per la revoca o la soppressione ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 spetta al servizio o all'unità che ha adottato la decisione.»

34) Alla regola 59, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli importi e gli anticipi delle spese da pagare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 sono fissati dal presidente dell'Ufficio e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Gli importi sono calcolati sulla stessa base prevista dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal suo allegato VII.»

35) La regola 60 è sostituita dalla seguente:

«Regola 60

Verbale delle procedure orali

1. Della procedura orale e dell'istruzione si redige verbale, contenente i seguenti elementi:

- a) la data della procedura;
- b) i nomi dei funzionari competenti dell'Ufficio, delle parti, dei loro rappresentanti e dei testimoni e periti presenti;
- c) le domande e richieste effettuate dalle parti;
- d) i mezzi per fornire o ottenere prove;
- e) eventualmente, le ordinanze o la decisione adottate dall'Ufficio.

2. Il verbale costituisce parte integrante del fascicolo della domanda o della registrazione del relativo marchio comunitario. Una copia del verbale viene inviata alle parti.

3. Quando testimoni, esperti o parti sono ascoltati in base all'articolo 76, paragrafo 1, lettere a) o d), del regolamento o alla regola 59, paragrafo 2, le loro deposizioni sono registrate.»

36) La regola 61 è modificata come segue:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle procedure dinanzi all'Ufficio, le notifiche cui procede l'Ufficio consistono nell'invio del documento originale, o di un tabulato secondo la regola 55, ovvero, per i documenti presentati dalle parti stesse, di duplicati o copie non autenticati.»

- b) viene aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Nel caso in cui il destinatario abbia indicato il suo numero di telefax o delle coordinate per l'invio di comunicazioni utilizzando altri mezzi tecnici, l'Ufficio può scegliere tra questi mezzi di notifica e la notifica per posta.»

37) La regola 62 è modificata come segue:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e gli altri documenti

per i quali il presidente dell'Ufficio prescrive tale forma di notifica. Tutte le altre comunicazioni sono effettuate mediante lettera ordinaria.»

- b) al paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;

- c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La notifica mediante lettera ordinaria si considera effettuata il decimo giorno successivo all'invio postale.»

38) Alla regola 65, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La notifica si considera effettuata alla data in cui la comunicazione è stata ricevuta dall'apparato di telefax del ricevente.»

39) Alla regola 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se non è possibile conoscere l'indirizzo del destinatario o se, dopo almeno un tentativo, la notifica secondo la regola 62 è risultata impossibile, la notifica avviene mediante pubblicazione.»

40) Alla regola 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se il termine scade in un giorno in cui la distribuzione della corrispondenza subisce un'interruzione generale nello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio o, se e nella misura in cui il presidente dell'Ufficio ha consentito a che le comunicazioni siano inviate utilizzando mezzi elettronici ai sensi della regola 82, quando si verifica un'interruzione effettiva dei collegamenti dell'istituto con tali mezzi elettronici di comunicazione, il termine è prorogato sino al primo giorno successivo a quello dell'interruzione nel quale l'Ufficio sia aperto per ricevere documenti e nel quale sia consegnata la posta ordinaria. La durata del periodo d'interruzione è stabilita dal presidente dell'Ufficio.»

41) Alla regola 72, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti nella procedura e l'Ufficio o viceversa, il presidente dell'Ufficio può stabilire che, per le parti nella procedura che hanno la loro residenza o la loro sede nello Stato interessato o che hanno designato un rappresentante con indirizzo nello Stato interessato, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data d'inizio di tali circostanze, secondo quanto da lui stesso determinato, siano prorogati sino ad una data fissata dal presidente. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell'Ufficio, la decisione del presidente specifica che essa si applica a tutte le parti nella procedura.»

42) La regola 76 è modificata come segue:

a) i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli avvocati e i mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, del regolamento depositano presso l'Ufficio una procura firmata da depositare nel fascicolo solo se l'Ufficio lo richiede esplicitamente ovvero, quando vi sono più parti nelle procedure nella quali il mandatario agisce dinanzi all'Ufficio, se l'altra parte lo richiede esplicitamente.

2. Gli impiegati che agiscono per conto di persone fisiche o giuridiche ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento depositano presso l'Ufficio una procura firmata che deve essere inserita nel fascicolo.

3. La procura può essere depositata in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità. Può vertere su una o più domande o marchi registrati o può presentarsi sotto forma di una procura generale che autorizza il mandatario ad effettuare tutti gli atti procedurali dinanzi all'Ufficio nei quali la persona che dà la procura è parte.

4. Quando una procura firmata deve essere depositata secondo i paragrafi 1 o 2, l'Ufficio fissa un termine entro il quale tale procura deve essere depositata. Se la procura non è depositata entro tale termine, la procedura continua con la persona rappresentata. Gli atti compiuti dal mandatario, ad eccezione del deposito della domanda, sono considerati come non avvenuti se la persona rappresentata non li conferma entro un termine stabilito dall'Ufficio. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento.»

b) i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Quando la designazione di un mandatario è comunicata all'Ufficio, i nomi e l'indirizzo del mandatario sono indicati secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e). Quando un mandatario già designato agisce dinanzi all'Ufficio, indica il nome e, di preferenza, il numero di identificazione che gli è stato attribuito dall'Ufficio. Se una parte designa più mandatari, questi possono, nonostante eventuali disposizioni contrarie della procura, agire sia in comune sia separatamente.

9. La designazione o la procura di un'associazione di mandatari saranno considerate una designazione o procura di qualunque mandatario che opera nell'ambito di tale associazione.»

43) La regola 79 è modificata come segue:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) presentando all'Ufficio un originale firmato del documento in questione, inviandolo per posta, consegnandolo di persona o trasmettendolo con altri mezzi;

b) inviando un documento per telefax, secondo la regola 80;»;

b) la lettera c) è soppressa.

44) Viene inserita la seguente regola 79 bis:

«Regola 79 bis

Allegati alle comunicazioni scritte

Quando un documento o un elemento di prova viene presentato, secondo la regola 79, lettera a), da una parte nell'ambito di una procedura dinanzi all'Ufficio che coinvolge più di una parte nella procedura, il documento o l'elemento di prova e qualunque eventuale allegato vengono presentati in tante copie quante sono le parti nella procedura.»

45) La regola 80 è modificata come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando una domanda di registrazione di un marchio comunitario è inviata all'Ufficio tramite telefax e contiene una riproduzione del marchio di cui alla regola 3, paragrafo 2, che non è conforme ai requisiti stabiliti da tale regola, la riproduzione richiesta ai fini della pubblicazione è inviata all'Ufficio secondo la regola 79, lettera a). Se la riproduzione perviene all'Ufficio entro il termine di un mese a decorrere dalla ricezione del telefax, tale riproduzione viene considerata come pervenuta all'Ufficio alla data di ricezione del telefax.»

b) al paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase:

«Quando una comunicazione è inviata tramite mezzi elettronici, l'indicazione del nome del mittente viene considerata equivalente alla firma.»

c) il paragrafo 4 è soppresso.

46) **La regola 81 è soppressa.**

47) **La regola 82 è modificata come segue:**

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente dell'Ufficio determina se, in quale misura e in quali condizioni tecniche le comunicazioni possono essere inviate all'Ufficio tramite mezzi elettronici.»;

b) il paragrafo 4 è soppresso.

48) **La regola 83 è sostituita dalla seguente:**

«Regola 83

Moduli

1. L'Ufficio mette a disposizione del pubblico moduli gratuiti per:

- a) la presentazione della domanda di marchio comunitario, compresa eventualmente la richiesta di una relazione di ricerca;
- b) la presentazione di un'opposizione;
- c) la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità;
- d) la presentazione della domanda di registrazione del trasferimento, nonché il formulario di trasferimento e il documento di trasferimento ai sensi della regola 31, paragrafo 5;
- e) la presentazione della domanda di registrazione di una licenza;
- f) la domanda di rinnovo di un marchio comunitario;
- g) la presentazione di un ricorso;
- h) il conferimento della procura al mandatario, sotto forma speciale o generale;
- i) la trasmissione all'Ufficio di una domanda internazionale o di una designazione successiva, ai sensi del protocollo di Madrid.

2. Le parti della procedura dinnanzi all'Ufficio possono inoltre utilizzare:

- a) i moduli previsti dal trattato sul diritto dei marchi o conformi alle raccomandazioni dell'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale;

b) ad eccezione del modulo di cui al paragrafo 1, lettera i), moduli aventi lo stesso contenuto e formato.

3. L'Ufficio rende disponibili i moduli di cui al paragrafo 1 in tutte le lingue ufficiali della Comunità.»

49) **La regola 84 è modificata come segue:**

a) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il nome e l'indirizzo del richiedente;»;

b) il paragrafo 3 è modificato come segue:

i) il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) gli atti di esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 20 del regolamento e le procedure d'insolvenza ai sensi dell'articolo 21 del regolamento;»;

ii) sono aggiunte le seguenti lettere w) e x):

«w) la divisione di una registrazione ai sensi dell'articolo 48 bis del regolamento e della regola 25 bis, nonché gli elementi di cui al paragrafo 2 relativi alla registrazione divisionale e l'elenco di prodotti e servizi della registrazione originaria così come modificato;

x) la revoca di una decisione o di un'iscrizione nel registro a norma dell'articolo 77 bis del regolamento, se la revoca riguarda una decisione o un'iscrizione che sono state pubblicate.»

50) **Alla regola 85, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

«1. Il Bollettino dei marchi comunitari viene pubblicato nei modi e secondo la frequenza determinati dal presidente dell'Ufficio.»

51) **Alla regola 89, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:**

«1. La consultazione del fascicolo del marchio comunitario per il quale sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione può avvenire sull'originale o su una copia o tramite mezzi tecnici di memoria, se il fascicolo è stato così memorizzato. Le modalità della consultazione sono stabilite dal presidente dell'Ufficio.

Se la consultazione avviene secondo quanto previsto nei paragrafi 3, 4 e 5, la richiesta di consultazione dei fascicoli è considerata effettuata soltanto in seguito al versamento della relativa tassa. Tale tassa non deve essere versata se la consultazione su mezzi tecnici di memoria viene effettuata in linea.

2. Nella richiesta di consultazione del fascicolo relativo alla domanda di marchio comunitario che non è stata ancora pubblicata ai sensi dell'articolo 40 del regolamento, si deve indicare e dimostrare che il richiedente ha acconsentito alla consultazione oppure ha affermato che dopo la registrazione del marchio farà valere i diritti che ne discendono contro il richiedente che sollecita la consultazione.»

52) La regola 91 è sostituita dalla seguente:

«Regola 91

Conservazione dei fascicoli

1. Il presidente dell'Ufficio determina la forma nella quale sono conservati i fascicoli.

2. Quando i fascicoli sono conservati su supporto elettronico, i fascicoli elettronici, o le loro copie di back-up, sono conservati senza limiti di tempo. I documenti originali depositati dalle parti della procedura che costituiscono la base di tali fascicoli elettronici sono eliminati dopo un periodo successivo alla loro ricezione da parte dell'Ufficio e che è stabilito dal presidente dell'Ufficio.

3. Se e nella misura in cui fascicoli o parti dei fascicoli sono conservati in forme diverse da quella elettronica, i documenti e gli elementi di prova che costituiscono una parte di tali fascicoli sono conservati per cinque anni almeno a decorrere dalla fine dell'anno nel corso del quale si verifica uno degli eventi sotto elencati:

- a) la domanda è respinta, ritirata o considerata ritirata;
- b) la registrazione del marchio comunitario scade completamente secondo l'articolo 47 del regolamento;
- c) la rinuncia integrale al marchio comunitario viene registrata secondo l'articolo 49 del regolamento;
- d) il marchio comunitario è integralmente cancellato dal registro ai sensi degli articoli 56, paragrafo 6, o 96, paragrafo 6, del regolamento.»

53) La regola 94 è modificata come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando l'importo delle spese non è stato fissato secondo l'articolo 81, paragrafo 6, prima frase, del regolamento, la richiesta di fissazione delle spese è accompagnata da un calcolo delle spese e dai relativi documenti giustificativi. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza di cui al paragrafo 7, lettera d), della regola,

l'assicurazione fornita dal rappresentante che le spese sono state sostenute è sufficiente. Per le altre spese, è sufficiente stabilirne la credibilità. Quando l'importo di tali spese è fissato secondo l'articolo 81, paragrafo 6, prima frase, del regolamento, le spese di rappresentanza sono liquidate ai livelli stabiliti dal paragrafo 7, lettera d), della presente regola, siano esse state effettivamente sostenute o no.»;

b) al paragrafo 4, i termini «dell'articolo 81, paragrafo 6, seconda frase» sono sostituiti da «dell'articolo 81, paragrafo 6, terza frase»;

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3 della regola, le spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente sostenute dalla parte vincente devono essere sostenute dalla parte soccombente secondo l'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento, entro i limiti dei seguenti importi massimi:

a) se la parte non è rappresentata da un mandatario, le spese di viaggio e di soggiorno di una persona, per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di residenza o il domicilio professionale e il luogo dove la procedura orale o l'istruzione si svolge ai sensi della regola 56, come segue:

- i) tariffa ferroviaria di prima classe, compresi i normali supplementi, se il tragitto complessivo è inferiore o pari a 800 km per ferrovia;
- ii) tariffa aerea di classe economica se il tragitto complessivo è superiore a 800 km per ferrovia o se comprende una traversata marittima;
- iii) le spese di soggiorno secondo quanto indicato all'articolo 13 dell'allegato VII allo statuto dei funzionari delle Comunità europee;

b) le spese di viaggio dei rappresentanti di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento, secondo i tassi previsti alla lettera a), punti i) e ii), della presente regola;

c) le spese di viaggio, le spese di soggiorno, l'indennità per compensare i mancati guadagni e le spese cui hanno diritto i testimoni e i periti sono rimborsate secondo la regola 59, paragrafi 2, 3 o 4, nella misura in cui le somme siano in ultima analisi imputabili a una parte della procedura secondo la regola 59, paragrafo 5, lettera b);

d) le spese di rappresentanza, di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento,

i) dell'opponente nella procedura di opposizione:

300 EUR;

ii) del richiedente nella procedura di opposizione:

300 EUR;

iii) del richiedente nella procedura di decadenza o di nullità del marchio comunitario:

450 EUR;

iv) del titolare del marchio nella procedura di decadenza o di nullità del marchio comunitario:

450 EUR;

v) del ricorrente nella procedura di ricorso:

550 EUR;

vi) dell'opponente nella procedura di ricorso:

550 EUR;

vii) quando ha avuto luogo una procedura orale nella quale le parti sono state convocate ai sensi della regola 56, gli importi di cui ai punti da i) a vi) sono maggiorati di 400 EUR;

e) in caso di pluralità di richiedenti o di titolari della domanda o della registrazione del marchio comunitario o in caso di pluralità di opposenti o di ricorrenti in decadenza o in nullità che abbiano deposto congiuntamente l'opposizione o la richiesta di decadenza o di nullità, la parte perdente deve sostenere le spese di cui alla lettera a) per una sola persona;

f) quando la parte vincente è stata rappresentata da uno o più mandatari ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento, la parte perdente deve sostenere le spese di cui alle lettere b) e d) della presente regola per una sola persona;

g) la parte perdente non è tenuta a rimborsare alla parte vincente le spese e gli onorari diversi da quelli indicati alle lettere da a) a f).»

54) **La regola 98 è sostituita dalla seguente:**

«Regola 98

Traduzioni

1. Se deve essere presentata la traduzione di un documento, tale traduzione deve identificare il documento cui si riferisce e riprodurre la struttura e il contenuto del documento originale. L'Ufficio può esigere che entro un termine da esso fissato venga presentato un attestato in cui si certifica che la traduzione corrisponde all'originale. Il presidente dell'Ufficio stabilisce le modalità di autenticazione delle traduzioni.

2. Salvo disposizioni contrarie del regolamento o delle presenti regole, un documento per il quale una traduzione deve essere presentata viene considerato come non ricevuto dall'Ufficio:

a) quando la traduzione è pervenuta all'Ufficio dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione del documento originale o della traduzione;

b) nel caso del paragrafo 1, quando il certificato non viene presentato entro il termine fissato.»

55) **La regola 100 è sostituita dalla seguente:**

«Regola 100

Decisioni adottate da un solo membro

I casi nei quali le decisioni della divisione di opposizione o della divisione di annullamento sono adottate da un solo membro, secondo l'articolo 127, paragrafo 2, o l'articolo 129, paragrafo 2, del regolamento, sono le seguenti:

a) le decisioni di ripartizione delle spese;

b) le decisioni di fissazione delle spese da rimborsare ai sensi dell'articolo 81 paragrafo 6, prima frase, del regolamento;

c) le decisioni di archiviazione o di non luogo a deliberare;

d) le decisioni di rigetto di un'opposizione per irricevibilità prima della scadenza del termine di cui alla regola 18, paragrafo 1;

e) le decisioni di sospensione della procedura;

f) le decisioni di riunire o separare opposizioni multiple ai sensi della regola 21, paragrafo 1.»

56) **Alla regola 101, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:**

«1. Il presidente dell'Ufficio domanda all'occorrenza alla Commissione di verificare se uno Stato non firmatario della convenzione di Parigi o dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concede ai cittadini degli Stati membri della Comunità la reciprocità di trattamento ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento.

2. Quando constati che è concessa la reciprocità di cui al paragrafo 1, la Commissione procede alla pubblicazione di una comunicazione in tal senso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. L'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento si applica a decorrere dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della comunicazione di cui al paragrafo 2, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore. Il suo effetto cessa dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di una comunicazione della Commissione in cui si constata che non viene più concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore.»

57) **La regola 114 è modificata come segue:**

a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005.

«d) le indicazioni e gli elementi di cui alla regola 15, paragrafo 2, lettere da b) a h).»;

b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La regola 15, paragrafi 1, 3 e 4, e le regole da 16 a 22 si applicano, fatto salvo quanto segue.».

58) **Alla regola 122, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:**

«c) le indicazioni e gli elementi di cui alla regola 44, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f).».

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. All'articolo 1, il punto 1, lettera d), il punto 3, il punto 4 e il punto 7 sono applicabili a decorrere dal 10 marzo 2008. La medesima decorrenza vale per la regola 83, paragrafo 1, seconda parte della lettera a), che inizia con il termine «compresa», secondo quanto previsto all'articolo 1, punto 48, del presente regolamento.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1042/2005 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2005****che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 139,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94, attuato dal regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario ⁽²⁾, devono essere fissate tasse supplementari concernenti le relazioni di ricerca, la divisione di una domanda o di una registrazione di marchio e la prosecuzione del procedimento. È opportuno fissare gli importi di queste nuove tasse.
- (2) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, il sistema di ricerca diviene facoltativo dal 10 marzo 2008. A partire da questa data, la tassa supplementare per le relazioni di ricerca nazionali deve essere applicata.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione ⁽³⁾ deve pertanto essere modificato di conseguenza.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le questioni relative alle tasse, alle regole di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue:

1) La tabella dell'articolo 2 è modificata come segue:

a) È aggiunto il seguente punto 1 bis:

<p>«1 bis. Tassa di ricerca</p> <p>a) per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)]</p> <p>b) per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2)</p>	<p>Un importo di 12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale cui si fa riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 39 del regolamento; questo importo e le successive modifiche saranno pubblicati dall'Ufficio sulla Gazzetta ufficiale dell'Ufficio»</p>
---	--

b) Il punto 6 è soppresso.

⁽¹⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 782/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 88).

⁽³⁾ GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 781/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 85).

- c) Al punto 13, le parole «Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale» sono sostituite dalle parole «Tassa per il rinnovo di ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale».
- d) Al punto 15, le parole «Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza relativa ad un marchio collettivo» sono sostituite dalle parole «Tassa per il rinnovo di ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo».
- e) Al punto 19, le parole «Tassa di restituito in integrum» sono sostituite dalle parole «Tasse per la domanda di restituito in integrum».
- f) Al punto 20, le parole «Tassa di trasformazione in domanda di marchio nazionale» sono sostituite dalle parole «Tassa per la domanda di trasformazione in domanda di marchio nazionale».
- g) I punti 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:

«21. Tassa di prosecuzione del procedimento (articolo 78 bis, paragrafo 1)	400
22. Tassa per la dichiarazione di divisione di una registrazione di un marchio comunitario (articolo 48 bis, paragrafo 4) o di una domanda di marchio comunitario (articolo 44 bis, paragrafo 4)	250»

- h) Al punto 23, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «Tassa per la domanda di registrazione di una licenza o di un altro diritto su un marchio comunitario registrato (articolo 159, paragrafo 2, punto 5; regola 33, paragrafo 1) o su una domanda di marchio comunitario (articolo 159, paragrafo 2, punto 6; regola 33, paragrafo 4):».
- i) Al punto 29, la seguente riga è soppressa:

«Supplemento per pagina se in numero superiore a 10	1»
---	----

- 2) All'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il rimborso è effettuato dopo la comunicazione all'Ufficio internazionale secondo la regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c), o la regola 115, paragrafo 3, lettere b) e c), e paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95».

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. La disposizione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è applicabile a partire dal 10 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005.

Per la Commissione
Charlie MCCREEVY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1043/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3615/92 della Commissione del 15 dicembre 1992 relativo alla determinazione delle quantità di prodotti agricoli da computare nel calcolo delle restituzioni all'esportazione di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio ⁽²⁾, il regolamento (CE) n. 3223/93 della Commissione del 25 novembre 1993 relativo a taluni dati statistici riguardanti le restituzioni pagate per l'esportazione di determinati prodotti agricoli sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione del 13 luglio 2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽⁴⁾, riguardano tutti l'esportazione di taluni prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato. La maggior parte di tali regolamenti sono stati modificati più volte e in modo sostanziale. Occorre modificare tutti i regolamenti sopra menzionati e, per motivi di chiarezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è opportuno sostituirli con un unico testo.

(2) I regolamenti (CEE) n. 2771/75 ⁽⁵⁾, (CE) n. 1255/1999 ⁽⁶⁾, (CE) n. 1260/2001 ⁽⁷⁾, (CE) n. 1784/2003 ⁽⁸⁾ e (CE)

n. 1785/2003 ⁽⁹⁾ del Consiglio, relativi all'organizzazione comune del mercato nei settori delle uova, del latte e prodotti lattiero-caseari, dello zucchero, dei cereali e del riso, stabiliscono che, in quanto necessario a consentire l'esportazione dei prodotti agricoli considerati sotto forma di determinate merci trasformate non comprese nell'allegato I del trattato in base ai corsi o ai prezzi praticati sul mercato mondiale per tali prodotti, la differenza tra questi corsi o prezzi e quelli praticati all'interno della Comunità può essere colmata mediante restituzioni all'esportazione. La concessione di restituzioni per tutti questi prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato sia oggetto di regole comuni.

(3) Le restituzioni all'esportazione devono essere versate per le merci ottenute direttamente da prodotti di base, da prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti di base e da prodotti equiparati ad una di queste due categorie. È opportuno stabilire le modalità di fissazione dell'importo della restituzione all'esportazione in ciascuno dei casi suddetti.

(4) Per garantire una corretta applicazione delle disposizioni previste dai regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati e relative alla concessione di restituzioni all'esportazione, tali restituzioni non devono essere versate per prodotti provenienti da paesi terzi ed impiegati nella fabbricazione di merci che vengono esportate dopo aver circolato liberamente nella Comunità.

(5) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽¹⁰⁾ ha stabilito regole comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli. Occorre tuttavia chiarire in quale modo tali regole vadano applicate alle merci non comprese nell'allegato I del trattato.

(6) Il rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità comporta che le restituzioni concesse sulle esportazioni di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato non possono superare le restituzioni che potrebbero essere versate ove tali prodotti fossero esportati allo stato naturale. È opportuno tener conto di tale principio quando si stabiliscono i tassi delle restituzioni e le regole di assimilazione.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 367 del 16.12.1992, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 292 del 26.11.1993, pag. 10. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1762/2002 (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 13).

⁽⁴⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽⁷⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽⁸⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽⁹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

⁽¹⁰⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

- (7) Il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche ⁽¹⁾, prevede che il tasso della restituzione all'esportazione sia quello vigente il giorno in cui i cereali destinati alla fabbricazione di bevande alcoliche vengono assoggettati a controllo. Pertanto l'assoggettamento a controllo doganale di cereali destinati alla fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 deve essere considerato equivalente all'esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione.
- (8) Le bevande alcoliche sono considerate, rispetto ad altre merci, meno sensibili al prezzo dei prodotti agricoli impiegati per la fabbricazione. Tuttavia, il protocollo 19 dell'Atto di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca prevede che debbano essere adottate le misure necessarie per agevolare l'utilizzo dei cereali comunitari nella fabbricazione di bevande alcoliche derivate da cereali.
- (9) La fecola di patate deve essere equiparata all'amido di granturco ai fini della determinazione delle restituzioni all'esportazione. Tuttavia, ove il prezzo della fecola di patate sia notevolmente inferiore a quello dell'amido di granturco, deve sussistere la possibilità di fissare per essa un tasso di restituzione specifico.
- (10) Per essere ammessi alle restituzioni, i prodotti agricoli impiegati, e in particolare le merci ottenute da tali prodotti, devono essere esportati; qualsiasi deroga a tale norma deve essere interpretata restrittivamente. Tuttavia, è possibile che durante la fabbricazione delle merci i produttori subiscano perdite di materie prime per le quali sono stati pagati prezzi comunitari, mentre le perdite subite dai produttori stabiliti fuori della Comunità sono limitate ai prezzi del mercato mondiale. Inoltre, durante la fabbricazione di alcune merci si ottengono sottoprodotti di valore nettamente diverso da quello del prodotto principale. In taluni casi, questi sottoprodotti possono essere utilizzati solo come alimenti per animali. Pertanto occorre stabilire regole comuni per la definizione delle quantità di prodotti effettivamente impiegati nel processo di fabbricazione della merce esportata.
- (11) Numerose merci, fabbricate da una determinata impresa in condizioni tecniche ben definite e dotate di caratteristiche e qualità costanti, sono oggetto di correnti regolari di esportazione. Al fine di snellire le formalità di esportazione, è opportuno adottare per tali merci una procedura semplificata che consenta al fabbricante di comunicare alle autorità competenti le informazioni che tali autorità ritengono necessarie circa le condizioni di fabbricazione delle merci. Se le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati per fabbricare le merci esportate sono registrate presso le autorità competenti, è opportuno che tale registrazione sia confermata annualmente al fine di ridurre i rischi relativi alla mancata comunicazione della modifica di tali quantità.
- (12) Poiché molti prodotti agricoli sono soggetti a variazioni naturali e stagionali, la percentuale di prodotti agricoli contenuta nelle merci esportate può variare. Per tale motivo l'importo della restituzione deve essere stabilito sulla base delle quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati nella produzione delle merci esportate. Tuttavia, per alcune merci dalla composizione semplice e relativamente costante è opportuno, a fini di semplificazione amministrativa, che l'importo della restituzione venga determinato in base a quantità fisse di prodotti agricoli.
- (13) Nel fissare il tasso di restituzione per i prodotti di base o per i prodotti equiparati, è opportuno tenere conto delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o di altre misure applicabili aventi effetti analoghi, in conformità alla pertinente normativa sull'organizzazione comune dei mercati.
- (14) Merci con caratteristiche simili potrebbero essere state ricavate da materie di base diverse grazie all'impiego di varie tecniche. È opportuno che gli esportatori indichino la natura delle materie di base e facciano determinate dichiarazioni in merito al procedimento di fabbricazione, ove ciò sia necessario per stabilire se esista un diritto alla restituzione o quale tasso di restituzione vada applicato.
- (15) Nel calcolare le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati, occorre prendere in considerazione il tenore di materia secca nel caso degli amidi e di certi sciroppi di glucosio o di maltodestrina.
- (16) Ove ciò sia reso necessario dalla situazione del commercio mondiale, dalle specifiche esigenze di alcuni mercati o da accordi commerciali internazionali, deve essere possibile differenziare la restituzione per determinate merci a seconda della destinazione.
- (17) La gestione degli importi delle restituzioni che possono essere concesse, nel corso di un anno finanziario, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato può comportare la necessità di stabilire tassi diversi per le esportazioni, con o senza fissazione anticipata del tasso di restituzione, in base all'evoluzione dei mercati comunitari e di quelli mondiali.

⁽¹⁾ GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1633/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29).

- (18) L'importo delle restituzioni che possono essere concesse nel corso di un anno finanziario è limitato in base agli impegni internazionali assunti dalla Comunità. È necessario dare agli operatori la possibilità di esportare a condizioni note in anticipo le merci non incluse nell'allegato I del trattato. In particolare, essi devono poter essere certi che tali esportazioni possono beneficiare di una restituzione nel rispetto degli impegni assunti dalla Comunità. Qualora ciò non sia più possibile, gli esportatori devono essere informati con sufficiente anticipo. Il rilascio di titoli di restituzione consente di seguire le domande di restituzione e di garantire ai titolari un rimborso pari all'importo per il quale il titolo è stato rilasciato, purché siano soddisfatte le altre condizioni in materia di restituzione previste dalle norme comunitarie. Devono essere adottate misure gestionali per il sistema dei titoli di restituzione. In particolare, occorre prevedere un coefficiente di riduzione da applicare nelle ipotesi in cui le domande di titoli di restituzione superino gli importi disponibili. Per certi casi è opportuno prevedere la sospensione del rilascio di titoli di restituzione.
- (19) I titoli di restituzione servono a garantire il rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità. Inoltre essi consentono di stabilire in anticipo quale restituzione possa essere versata per i prodotti agricoli impiegati nella fabbricazione di merci esportate verso paesi terzi. Il fine di tali titoli è parzialmente diverso da quello dei titoli rilasciati per l'esportazione di prodotti di base allo stato naturale oggetto di impegni internazionali che implicano restrizioni quantitative. Occorre pertanto precisare quali disposizioni generali applicabili ai titoli nel settore agricolo — attualmente contenute nel regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione del 9 giugno 2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽¹²⁾ — non debbano essere applicate ai titoli di restituzione.
- (20) Inoltre occorre precisare in quale modo si applichino ai titoli di restituzione determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 riguardanti certi titoli i quali fissano in anticipo la restituzione all'esportazione e vengono chiesti con riferimento ad una gara d'appalto indetta in un paese terzo importatore. Generalmente i tassi di restituzione sono fissati o modificati il giovedì. Per ridurre il rischio che vengano presentate domande di fissazione anticipata a scopo speculativo, le domande di fissazione anticipata presentate il giovedì devono considerarsi presentate il giorno lavorativo successivo.
- (21) È necessario stabilire le condizioni alle quali può essere svincolata la cauzione relativa ai titoli rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽¹³⁾. Occorre precisare quali siano gli obblighi che, costituendo esigenze principali, richiedono il deposito di una cauzione e specificare quali prove, fornite a dimostrazione dell'adempimento di tali obblighi, diano diritto allo svincolo della cauzione.
- (22) Le domande di titoli rischiano di superare l'importo totale che può essere attribuito. L'anno finanziario deve quindi essere suddiviso in periodi, in modo da poter rilasciare titoli sia agli operatori che esportano alla fine dell'anno finanziario sia a quelli che esportano all'inizio dell'anno finanziario. Se del caso, occorre applicare un coefficiente di riduzione a tutti gli importi richiesti in un dato periodo.
- (23) Per quanto riguarda il pagamento delle restituzioni, alcuni tipi di esportazioni non sono sottoposti a limiti derivanti da impegni internazionali assunti dalla Comunità. Chi effettua tali esportazioni deve pertanto essere esonerato dall'obbligo di presentare un titolo di restituzione.
- (24) La maggior parte degli esportatori in questione riceve restituzioni per un importo inferiore a 75 000 euro l'anno. Complessivamente, le esportazioni di cui trattasi rappresentano solo una parte modesta dell'importo globale delle restituzioni versate per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato. È opportuno prevedere la possibilità di esonerare tali esportatori dall'obbligo di presentare un titolo di restituzione. Tuttavia, per impedire abusi è necessario limitare l'applicazione di tale esonero allo Stato membro nel quale è stabilito l'esportatore.
- (25) Occorre istituire un sistema di controlli fondato sul principio secondo cui, in occasione di ogni esportazione, l'esportatore deve dichiarare alle autorità competenti le quantità di prodotti impiegati per fabbricare le merci esportate. Le autorità competenti devono adottare i provvedimenti che ritengono necessari per verificare l'esattezza di tali dichiarazioni.
- (26) Può accadere che le autorità incaricate di verificare la dichiarazione dell'esportatore non dispongano di prove sufficienti per accogliere la dichiarazione delle quantità impiegate, nonostante questa sia fondata su un'analisi chimica. Una situazione del genere rischia di presentarsi soprattutto quando le merci da esportare sono state fabbricate in uno Stato membro diverso da quello di esportazione. È pertanto necessario che le autorità competenti dello Stato membro di esportazione possano, se necessario, ottenere direttamente dalle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni che queste ultime possano avere circa le modalità di fabbricazione delle merci.

⁽¹²⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

⁽¹³⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).

- (27) È opportuno consentire agli operatori, di concerto con le autorità competenti dello Stato membro in cui le merci sono fabbricate, di fare una dichiarazione semplificata indicando cumulativamente le quantità dei prodotti impiegati, purché gli operatori stessi tengano a disposizione di dette autorità informazioni particolareggiate sui prodotti.
- (28) Non sempre l'esportatore delle merci, specie quando non ne è il fabbricante, può conoscere con esattezza le quantità di prodotti agricoli impiegati per le quali può chiedere il versamento della restituzione. Pertanto l'esportatore non è sempre in grado di dichiarare tali quantità. È dunque necessario prevedere, a titolo sussidiario, un sistema di calcolo della restituzione di cui l'interessato possa chiedere l'applicazione limitatamente a determinate merci, basato sull'analisi chimica delle merci e su un'apposita tabella.
- (29) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽¹⁴⁾, consente la vendita a prezzo ridotto di burro e di crema alle industrie che fabbricano determinati prodotti. È opportuno tener conto di tale possibilità quando si calcolano le restituzioni in base ad analisi chimiche.
- (30) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che non sia concessa alcuna restituzione ove i prodotti non siano di sana e leale qualità commerciale il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Per garantire che questa regola sia uniformemente applicata, deve essere precisato che i prodotti contemplati dall'articolo 1 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte ⁽¹⁵⁾ oppure dall'articolo 1 della direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti ⁽¹⁶⁾ e riportati nell'allegato II del presente regolamento, devono essere preparati conformemente a tali direttive e recare il richiesto bollo sanitario.
- (31) Il combinato disposto del paragrafo 10 e del paragrafo 12 dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 limita a certe merci aventi un elevato contenuto di latte
- la condizione che i prodotti lattiero-caseari, per i quali sono versate restituzioni all'esportazione, siano d'origine comunitaria. È dunque opportuno prevedere misure per l'attuazione ed il controllo di tale norma.
- (32) L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 800/1999 dispone che i prodotti agricoli di base e le merci possono restare assoggettati al regime di prefinanziamento della restituzione per un periodo pari al massimo al rimanente periodo di validità del titolo d'esportazione. Tuttavia i titoli di restituzione rilasciati verso la fine dell'esercizio finanziario hanno un periodo di validità più breve, che non può, a causa degli impegni internazionali della Comunità, superare il 30 settembre. Per assicurare una sufficiente flessibilità, che consenta agli esportatori di utilizzare appieno i titoli di restituzione di breve durata, è opportuno adottare misure specifiche per tali titoli nella misura in cui questi limitano alla rimanente durata del titolo d'esportazione il periodo durante il quale i prodotti agricoli di base e le merci possono restare in regime di prefinanziamento della restituzione.
- (33) È opportuno garantire un'applicazione uniforme in tutta la Comunità delle disposizioni relative al versamento delle restituzioni per merci non incluse nell'allegato I del trattato. A tal fine è opportuno che ogni Stato membro informi gli altri Stati membri, tramite la Commissione, dei mezzi di controllo cui fa ricorso sul suo territorio per i vari tipi di merci esportate.
- (34) È necessario che la Commissione possa monitorare in modo soddisfacente le misure adottate per quanto riguarda il versamento delle restituzioni all'esportazione. Pertanto la Commissione deve poter disporre di determinate informazioni statistiche trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri. È opportuno specificare la forma ed il contenuto di tali informazioni.
- (35) Occorre prevedere tempi adeguati per consentire il passaggio dal regime amministrativo dei titoli di restituzione istituito dal regolamento (CE) n. 1520/2000 al regime istituito dal presente regolamento. Conseguentemente, il presente regolamento va applicato alle domande presentate dall'8 luglio 2005 per titoli utilizzabili a decorrere dal 1° ottobre 2005.
- (36) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

⁽¹⁴⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

⁽¹⁵⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽¹⁶⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva come da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 per quanto riguarda il sistema di restituzioni all'esportazione istituito a norma del regolamento (CEE) n. 2771/75, del regolamento (CE) n. 1255/1999, del regolamento (CE) n. 1260/2001, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e del regolamento (CE) n. 1785/2003.

Esso si applica all'esportazione tanto dei prodotti di base figuranti nell'allegato I del presente regolamento, qui di seguito denominati «prodotti di base», quanto dei prodotti derivati dalla trasformazione di tali prodotti di base e dei prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti conformemente all'articolo 3 del presente regolamento, quando tali prodotti vengono esportati sotto forma di merci non incluse nell'allegato I del trattato ma elencate in uno degli atti seguenti:

- a) l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75;
- b) l'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999;
- c) l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001;
- d) l'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003;
- e) l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

Tali merci, qui di seguito denominate «merci», sono elencate nell'allegato II del presente regolamento.

2. La restituzione all'esportazione di cui al paragrafo 1 non viene concessa per le merci messe in libera pratica ai sensi dell'articolo 24 del trattato e poi riesportate.

Non si concedono restituzioni quando tali merci vengono esportate dopo essere state trasformate oppure quando vengono incorporate in altre merci.

3. Eccetto per i cereali, non vengono versate restituzioni per i prodotti impiegati nella fabbricazione di alcol contenuto nelle bevande alcoliche di cui all'allegato II, rientranti nel codice NC 2208.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) «esercizio finanziario» il periodo che va dal 1° ottobre di un anno al 30 settembre di quello successivo;
- 2) «anno finanziario» il periodo che va dal 16 ottobre di un anno al 15 ottobre di quello successivo;
- 3) «aiuto alimentare» le operazioni di aiuto alimentare che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, qui di seguito denominato «l'accordo»;
- 4) «residui» i prodotti del processo di fabbricazione che abbiano una composizione sensibilmente diversa da quella delle merci effettivamente esportate e che non possono essere commercializzati;
- 5) «sottoprodotti» i prodotti o le merci ottenuti durante il processo di fabbricazione che hanno composizione o caratteristiche diverse da quelle delle merci effettivamente esportate e che possano essere commercializzati;
- 6) «perdite» le quantità di prodotti o merci, risultanti dalla fase del processo di fabbricazione nella quale i prodotti agricoli sono impiegati allo stato naturale, che siano diverse dalle quantità di merci effettivamente esportate, dai residui e dai sottoprodotti e che non possano essere commercializzate.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punti 4), 5) e 6), non si considerano commercializzati i prodotti ottenuti durante il processo di fabbricazione che abbiano una composizione diversa da quella delle merci effettivamente esportate e che siano venduti a un prezzo che corrisponda esclusivamente alle spese sostenute per la loro eliminazione.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto 6), sono equiparati alle perdite i prodotti o le merci risultanti dal processo di fabbricazione che possano essere ceduti, a titolo oneroso o gratuito, solo come mangimi per animali.

Articolo 3

1. La fecola di patate, codice NC 1108 13 00, direttamente ottenuta dalle patate, ad esclusione dei sottoprodotti, è equiparata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco.

2. Il siero di latte, codici NC da 0404 10 48 a 0404 10 62, non concentrato è equiparato, anche qualora sia congelato, al siero di latte in polvere di cui all'allegato I; tale siero di latte in polvere è qui di seguito denominato «gruppo 1».

3. I prodotti seguenti sono equiparati al latte in polvere, di cui all'allegato I, avente tenore di materie grasse non superiore all'1,5 % e qui di seguito denominato «gruppo 2»:

a) il latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 0403 10 11, 0403 90 51 e 0404 90 21, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche congelati, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non superiore allo 0,1 %;

b) il latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 0403 10 11, 0403 90 11 e 0404 90 21, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non superiore all'1,5 %.

4. I prodotti seguenti sono equiparati al latte in polvere, di cui all'allegato I, avente tenore di materie grasse del 26 % e qui di seguito denominato «gruppo 3»:

a) il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 90 51, 0403 90 53, 0404 90 21 e 0404 90 23, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche congelati, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore allo 0,1 % ma inferiore o pari al 6 %;

b) il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 23 e 0404 90 29, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1,5 % ma inferiore al 45 %.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato e con l'accordo dell'autorità competente, i prodotti di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono essere equiparati:

a) al gruppo 2 per quanto riguarda la parte non grassa del tenore di sostanza secca del prodotto;

b) al burro, figurante nell'allegato I e qui di seguito denominato «gruppo 6», per quanto riguarda il tenore di materia grassa butirrica del prodotto.

5. I prodotti seguenti sono equiparati al gruppo 6:

a) il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 0403 10 19, 0403 90 59, 0404 90 23 e 0404 90 29, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 %;

b) il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 0403 10 19, 0403 90 19 e 0404 90 29, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non inferiore al 45 %;

c) il burro e le altre materie grasse del latte aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non inferiore al 62 % ma diverso dall'82 %, codici NC 0405 10, 0405 20 90, 0405 90 10 e 0405 90 90.

6. Il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, dei codici NC da 0403 10 11 a 0403 10 19, da 0403 90 51 a 0403 90 59 e da 0404 90 21 a 0404 90 29, concentrati, che non siano né in polvere né in granuli né in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sono equiparati, per quanto riguarda la parte non grassa del tenore di sostanza secca del prodotto, al gruppo 2. La parte costituita da materia grassa butirrica in tali prodotti è equiparata al gruppo 6.

Il primo comma si applica anche ai formaggi e ai latticini.

7. Il riso semigreggio, codice NC 1006 20, e il riso semilavorato, dei codici NC da 1006 30 21 a 1006 30 48, sono equiparati al riso lavorato, codici NC da 1006 30 61 a 1006 30 98.

8. I prodotti seguenti, se soddisfano le condizioni poste dal regolamento (CE) n. 1260/2001 e dal regolamento (CE) n. 2135/95⁽¹⁷⁾ per il versamento della restituzione nel caso in cui vengano esportati allo stato naturale, sono equiparati allo zucchero bianco del codice NC 1701 99 10:

a) lo zucchero greggio di barbabietola o di canna, codice NC 1701 11 90 o 1701 12 90, contenente, allo stato secco, almeno il 92 % in peso di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

b) gli zuccheri dei codici NC 1701 91 00 o 1701 99 90;

c) i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001, escluse le miscele parzialmente ottenute da prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1784/2003;

d) i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001, escluse le miscele parzialmente ottenute da prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1784/2003.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 800/1999 si applica in aggiunta alle disposizioni del presente regolamento.

⁽¹⁷⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

CAPO II

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

SEZIONE 1

Metodo di calcolo*Articolo 5*

1. L'importo della restituzione versata per la quantità, determinata conformemente alla sezione 2, di ciascuno dei prodotti di base esportati sotto forma di una stessa merce si ottiene moltiplicando tale quantità per il tasso di restituzione relativo al prodotto di base, calcolato per unità di peso conformemente alla sezione 3.

2. Quando, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, vengono fissati tassi di restituzione diversi per un determinato prodotto di base, va calcolato un importo separato per ciascuna delle quantità del prodotto di base cui è applicabile un tasso di restituzione distinto.

3. Ove una merce sia stata usata per fabbricare la merce esportata, il tasso di restituzione da prendere in considerazione per calcolare l'importo relativo a ciascuno dei prodotti di base, ai prodotti ottenuti dalla trasformazione dei prodotti di base o ai prodotti equiparati, a norma dell'articolo 3, ad una delle due categorie precedenti, che siano stati usati per fabbricare la merce esportata, è quello applicabile in caso di esportazione della prima merce allo stato naturale.

SEZIONE 2

Quantità di riferimento*Articolo 6*

Per quanto riguarda le merci, la quantità di ciascuno dei prodotti di base da prendere in considerazione per calcolare l'importo della restituzione, qui di seguito denominata «quantità di riferimento», è determinata in conformità degli articoli 7, 8 e 9, salvo che sia fatto riferimento all'allegato III o si applichi l'articolo 51, secondo comma.

Articolo 7

Se viene impiegato un prodotto di base allo stato naturale o un prodotto equiparato, la quantità di riferimento è la quantità effettivamente impiegata per fabbricare la merce esportata, tenendo conto dei tassi di conversione di cui all'allegato VII.

Articolo 8

Se viene impiegato un prodotto al quale si applica l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure il regolamento (CE) n. 1785/2003, la quantità di riferimento è la quantità effettivamente impiegata per fabbricare le merci esportate, adeguata in modo che corrisponda ad una certa quantità del prodotto di base applicando i coefficienti di cui all'allegato V del presente regolamento, purché il prodotto rientri in una delle seguenti categorie:

a) il prodotto deriva dalla trasformazione di un prodotto di base o di un prodotto equiparato a tale prodotto di base;

b) il prodotto è equiparato ad un prodotto derivato dalla trasformazione di un prodotto di base;

c) il prodotto deriva dalla trasformazione di un prodotto equiparato ad un prodotto derivante dalla trasformazione di un prodotto di base.

Tuttavia, per quanto riguarda l'alcol di cereali contenuto nelle bevande alcoliche del codice NC 2208, la quantità di riferimento è pari a 3,4 kg di orzo per volume percentuale di alcol proveniente dai cereali, per ettolitro di bevanda alcolica esportata.

Articolo 9

Salva l'applicazione dell'articolo 11, se viene impiegato uno dei prodotti seguenti, la quantità di riferimento per ognuno dei prodotti di base è pari alla quantità stabilita dalle autorità competenti in conformità dell'articolo 49:

a) un prodotto non compreso nell'allegato I del trattato e ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 del presente regolamento;

b) un prodotto ottenuto dalla miscela o dalla trasformazione di vari prodotti di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 oppure ottenuto dalla miscela o dalla trasformazione di prodotti di cui alla lettera a) del presente comma.

La quantità di riferimento viene determinata sulla base della quantità di prodotto effettivamente impiegata nella fabbricazione delle merci esportate. Ai fini del calcolo di tale quantità, si applicano i tassi di conversione di cui all'allegato VII oppure, se del caso, le modalità particolari di calcolo, i rapporti di equivalenza e i coefficienti di cui all'articolo 8.

Tuttavia, per quanto riguarda le bevande alcoliche a base di cereali contenute nelle bevande alcoliche del codice NC 2208, la quantità di riferimento è 3,4 kg di orzo per volume percentuale di alcol proveniente dai cereali, per ettolitro di bevanda alcolica esportata.

Articolo 10

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 6 a 9, sono considerati come effettivamente impiegati i prodotti utilizzati allo stato naturale nel processo di fabbricazione delle merci esportate. Se tuttavia in una delle fasi del processo di fabbricazione di tali merci un prodotto di base è a sua volta trasformato in un altro prodotto di base più elaborato, impiegato in una fase successiva, solo quest'ultimo prodotto di base è considerato come effettivamente impiegato.

Le quantità di prodotti effettivamente impiegati ai sensi del primo comma devono essere determinate per ciascuna merce esportata.

Tuttavia, nel caso di merci oggetto di correnti regolari di esportazione, fabbricate da una determinata impresa in condizioni tecniche ben definite e dotate di caratteristiche e qualità costanti, le quantità possono essere determinate, d'intesa con le autorità competenti, sulla base della formula di fabbricazione di tali merci oppure sulla base delle quantità medie di prodotti impiegati, durante un periodo determinato, nella fabbricazione di una data quantità di tali merci. Le quantità di prodotti così determinate rimangono la base di calcolo finché non interviene una modifica nelle condizioni di fabbricazione delle merci considerate.

Salvo in caso di autorizzazione formale da parte dell'autorità competente, le quantità di prodotti così determinate devono essere confermate almeno una volta l'anno.

Articolo 11

Per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato III, la quantità di riferimento in chilogrammi di prodotto di base per 100 kg di merce è quella indicata in tale allegato in corrispondenza di ciascuna di tali merci.

Tuttavia, per le paste fresche i quantitativi di prodotti di base indicati nell'allegato III devono essere ridotti alla quantità equivalente di paste secche moltiplicando tali quantitativi per il tenore di estratto secco espresso in percentuale e dividendoli per 88.

Nel caso in cui le merci siano state fabbricate in parte usando prodotti per i quali la restituzione all'esportazione è disciplinata dai regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e in parte usando altri prodotti, la quantità di riferimento relativa al primo gruppo di prodotti è determinata conformemente agli articoli da 6 a 10.

Articolo 12

1. Ai fini della determinazione delle quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati si applicano i paragrafi 2 e 3.

2. Ogni prodotto agricolo, impiegato ai sensi dell'articolo 10, che dia diritto ad una restituzione e che scompaia durante il normale processo di fabbricazione, a esempio trasformandosi in vapore, in fumo oppure in polveri o ceneri non recuperabili, dà diritto alla restituzione per l'intera quantità impiegata.

3. Le quantità di merci che non vengano effettivamente esportate non danno diritto a restituzioni per quanto riguarda le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati, fermo restando l'articolo 13, paragrafo 1.

Se tali merci hanno la stessa composizione di quelle effettivamente esportate, può essere applicata una riduzione proporzionale delle quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati per fabbricare le merci effettivamente esportate.

Articolo 13

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, possono essere trascurate le perdite pari o inferiori al 2 % in peso inerenti alla produzione della merce.

La soglia del 2 % è calcolata come rapporto tra il peso della sostanza secca di tutte le materie prime impiegate, previa detrazione delle quantità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ed il peso della sostanza secca delle merci effettivamente esportate, oppure applicando un qualsiasi altro metodo di calcolo appropriato alle condizioni di produzione delle merci.

2. Ove la perdita inerente alla produzione superi il 2 %, la perdita in eccesso non dà diritto a restituzione per le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono riconoscere perdite maggiori che siano debitamente comprovate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione in quali casi le autorità competenti hanno riconosciuto perdite maggiori e i motivi di tale riconoscimento.

3. Le quantità effettivamente impiegate di prodotti agricoli incorporati nei residui sono prese in considerazione ai fini del versamento delle restituzioni.

4. Ove si ottengano sottoprodotti, devono essere determinate le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati da attribuire rispettivamente alla merce esportata e ai sottoprodotti.

SEZIONE 3

Tassi di restituzione

Articolo 14

La fissazione del tasso di restituzione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e delle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, viene effettuata mensilmente per 100 kg di prodotto di base.

Tuttavia, il tasso della restituzione applicabile alle uova di volatili da cortile in guscio, fresche o conservate, nonché alle uova sguosciate e ai tuorli d'uovo, idonei al consumo umano, freschi, essiccati o altrimenti conservati, non zuccherati, è fissato per un periodo identico a quello preso in considerazione per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati allo stato naturale.

Articolo 15

1. Il tasso della restituzione è determinato tenendo conto, in particolare, degli elementi seguenti:

- a) i costi medi sostenuti dalle industrie di trasformazione per procurarsi i prodotti di base sul mercato comunitario e i prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) il livello della restituzione all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato I del trattato e fabbricati in condizioni analoghe;
- c) la necessità di garantire condizioni eque di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti di paesi terzi in regime di perfezionamento attivo;
- d) l'evoluzione tanto delle spese quanto dei prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale;
- e) il rispetto dei limiti risultanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

2. Nel fissare i tassi di restituzione, si tiene eventualmente conto delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili, in tutti gli Stati membri e conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore considerato, ai prodotti di base o ai prodotti equiparati.

3. All'esportazione delle merci del codice NC 3505 10 50 è applicato un tasso ridotto qualora per il prodotto di base, impiegato durante il presunto periodo di fabbricazione delle merci a norma del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽¹⁸⁾, spetti una restituzione alla produzione. Il tasso ridotto è fissato in conformità dell'articolo 14 del presente regolamento.

Articolo 16

Per quanto riguarda la fecola di patate, del codice NC 1108 13 00, il tasso della restituzione è fissato separatamente, in equivalente granturco, con la procedura prevista dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e applicando i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento. I quantitativi di fecola di patate impiegati sono convertiti in quantitativi equivalenti di granturco in conformità dell'articolo 8 del presente regolamento.

⁽¹⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).

Per quanto riguarda le miscele di D-glucitolo (sorbitolo), dei codici NC 2905 44 e 3824 60, se l'interessato non indica, nella dichiarazione di cui all'articolo 49, le informazioni richieste dall'articolo 52, paragrafo 1, lettera d), o non comprova la dichiarazione con una documentazione soddisfacente, il tasso della restituzione è quello vigente per il prodotto di base cui si applica il tasso meno elevato.

Articolo 17

La restituzione per gli amidi, dei codici NC da 1108 11 00 a 1108 19 90, o per i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003, derivanti dalla trasformazione di detti amidi, è versata soltanto su presentazione di una dichiarazione del fornitore di tali prodotti attestante che questi ultimi sono stati ottenuti direttamente da cereali, patate o riso, escludendo qualsiasi uso di sottoprodotti derivanti dalla fabbricazione di altri prodotti agricoli o merci.

La dichiarazione vale, fino a revoca, per tutte le forniture provenienti dallo stesso fabbricante. Essa è controllata conformemente all'articolo 49.

Articolo 18

1. Se il tenore di estratto secco della fecola di patate equiparata all'amido di granturco ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, è pari o superiore all'80 %, il tasso della restituzione all'esportazione è quello fissato conformemente all'articolo 14. Se il tenore di estratto secco è inferiore all'80 %, il tasso della restituzione è quello fissato conformemente all'articolo 14, moltiplicato per 1/80 del tenore effettivo di estratto secco espresso in percentuale.

Per tutti gli altri amidi, se il tenore di estratto secco è pari o superiore all'87 %, il tasso della restituzione all'esportazione è quello fissato conformemente all'articolo 14. Se il tenore di estratto secco è inferiore all'87 %, il tasso della restituzione è quello fissato conformemente all'articolo 14, moltiplicato per 1/87 del tenore effettivo di estratto secco espresso in percentuale.

Se il tenore di estratto secco degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina, dei codici NC 1702 30 59, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 o 2106 90 55, è pari o superiore al 78 %, il tasso della restituzione all'esportazione è quello fissato conformemente all'articolo 14. Se il tenore di estratto secco di tali sciroppi è inferiore al 78 %, il tasso della restituzione è quello fissato conformemente all'articolo 14, moltiplicato per 1/78 del tenore effettivo di estratto secco espresso in percentuale.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il tenore di estratto secco degli amidi è determinato applicando il metodo di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione ⁽¹⁹⁾ e il tenore di sostanza secca degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina è determinato applicando il metodo 2 di cui all'allegato II della direttiva 79/796/CEE della Commissione ⁽²⁰⁾ o qualsiasi altro metodo di analisi adeguato che offra almeno le stesse garanzie.

⁽¹⁹⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

⁽²⁰⁾ GU L 239 del 22.9.1979, pag. 24.

3. Nella dichiarazione di cui all'articolo 49 il richiedente deve indicare il tenore di estratto secco degli amidi o degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina impiegati.

Articolo 19

1. Ove ciò sia reso necessario dalla situazione del commercio internazionale delle caseine, del codice NC 3501 10, dei caseinati, del codice NC 3501 90 90, e dell'ovoalbumina, dei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90, oppure dalle specifiche esigenze di alcuni mercati, la restituzione per tali merci può essere differenziata a seconda della loro destinazione.

2. Per le merci dei codici NC 1902 11 00, 1902 19 e 1902 40 10, il tasso di restituzione può essere differenziato a seconda della destinazione.

3. La restituzione può variare a seconda che il tasso sia o meno fissato in anticipo conformemente all'articolo 29.

Articolo 20

1. Il tasso di restituzione è quello in vigore il giorno in cui le merci vengono esportate, a meno che non ricorra una delle situazioni seguenti:

- a) è stata chiesta, conformemente all'articolo 29, la fissazione anticipata del tasso di restituzione;
- b) è stata fatta domanda conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, e il tasso di restituzione è stato fissato in anticipo il giorno in cui è stata presentata la domanda di titolo di restituzione.

2. Qualora si applichi il sistema di fissazione anticipata del tasso di restituzione, il tasso in vigore il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata è applicato all'esportazione effettuata successivamente a tale data durante il periodo di validità del titolo di restituzione, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, secondo comma. Tuttavia, le domande di fissazione anticipata presentate il giovedì sono considerate presentate il giorno lavorativo successivo.

Il tasso di restituzione è adeguato con modalità identiche a quelle stabilite in materia di fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti di base esportati allo stato naturale, ma applicando i coefficienti di conversione fissati nell'allegato V per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

3. Gli estratti di titoli di restituzione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1291/2000, non possono essere oggetto di fissazione anticipata indipendentemente dai titoli da cui sono ricavati.

Articolo 21

Quando vengono esportate merci di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2571/97, il tasso di restituzione applicabile ai prodotti lattiero-caseari è quello vigente per l'impiego di prodotti lattiero-caseari a prezzo ridotto, a meno che l'esportatore fornisca la prova che le merci non contengono prodotti lattiero-caseari a prezzo ridotto.

CAPO III

TITOLI DI RESTITUZIONE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 22

1. Gli Stati membri rilasciano ai richiedenti, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità, titoli di restituzione validi nella Comunità intera.

Il titolo di restituzione garantisce il pagamento della restituzione, purché siano rispettate le condizioni di cui al capo V. Esso può includere la fissazione anticipata dei tassi di restituzione. I titoli sono validi per un solo esercizio finanziario.

2. Il versamento delle restituzioni per i prodotti di base esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II o per i cereali sottoposti a controllo doganale per la produzione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 è subordinato alla presentazione di un titolo di restituzione emesso in conformità dell'articolo 24 del presente regolamento.

Il primo comma non si applica né alle forniture di cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo trattino, all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, ed all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, né alle esportazioni di cui al capo IV del presente regolamento.

3. Il versamento della restituzione nell'ambito del sistema di fissazione anticipata di cui all'articolo 20, paragrafo 2, è subordinato alla presentazione di un titolo di restituzione contenente la fissazione anticipata dei tassi di restituzione.

Articolo 23

1. Il regolamento (CE) n. 1291/2000 si applica ai titoli di restituzione di cui al presente regolamento.

2. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 relative ai diritti e agli obblighi derivanti dai titoli di restituzione espressi in quantità si applicano, mutatis mutandis, ai diritti e agli obblighi derivanti dai titoli di restituzione espressi in euro di cui al presente regolamento, tenendo presente il disposto dell'allegato VI del presente regolamento.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'articolo 8, paragrafi 2 e 4, gli articoli 9, 12 e 14, l'articolo 18, paragrafo 1, gli articoli 21, 24, 32, 33 e 35, l'articolo 36, paragrafo 5, e gli articoli 42, 46, 47 e 50 del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applicano ai titoli di restituzione di cui al presente regolamento.

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 40 e 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli che scadono il 30 settembre non può essere prorogata. In tal caso il titolo deve essere annullato riguardo agli importi non chiesti per causa di forza maggiore e la relativa cauzione deve essere svincolata.

Articolo 24

1. La domanda di titolo di restituzione ed il titolo stesso devono essere redatti conformemente al modulo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000 e devono indicare l'importo in euro.

Tali documenti devono essere compilati conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato VI del presente regolamento.

2. Quando il richiedente non intende effettuare esportazioni da uno Stato membro diverso da quello in cui chiede il titolo di restituzione, l'autorità competente può conservare il titolo di restituzione, in particolare sotto forma di fascicolo informatico. In tal caso l'autorità competente comunica al richiedente che il suo titolo di restituzione è stato registrato e gli fornisce le informazioni indicate sulla copia del titolo di restituzione rilasciata al titolare (qui di seguito denominata «esemplare n. 1»). La copia del titolo di restituzione in possesso dell'ente emittente, qui di seguito denominata «esemplare n. 2», non viene rilasciata.

L'autorità competente registra tutte le informazioni figuranti nei titoli di restituzione di cui alle sezioni III e IV dell'allegato VI nonché gli importi chiesti in forza del titolo.

Articolo 25

Il versamento delle restituzioni per i cereali sottoposti a controllo doganale per la produzione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 è subordinato alla presentazione di un titolo di restituzione emesso in conformità dell'articolo 24 del presente regolamento.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, tali cereali sono considerati esportati.

Articolo 26

Fatto salvo l'articolo 27, il titolo di restituzione non è trasferibile.

Articolo 27

1. Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili.

I diritti derivanti dai titoli possono essere ceduti dal titolare durante il periodo di validità di questi ultimi, purché il trasferimento abbia luogo a favore di un solo cessionario per ciascun titolo o estratto e purché il nome e l'indirizzo del cessionario accettante siano indicati, al più tardi all'atto della presentazione della domanda, nella casella 20 del modulo di cui all'articolo 24. Il trasferimento riguarda gli importi non ancora imputabili al titolo o all'estratto.

Prima dell'emissione del titolo, nella casella 22 deve essere inserita la dicitura seguente, completata conformemente ai dati relativi alla domanda: «I diritti possono eventualmente essere trasferiti a ... (nome e indirizzo del cessionario)».

Se nella domanda di titolo non sono stati indicati il nome e l'indirizzo di un cessionario, deve essere sbarrata la casella 6.

2. In deroga al paragrafo 1, l'obbligo di indicare il nome e l'indirizzo del cessionario nella casella 20 del modulo di domanda non sussiste con riferimento ai titoli di restituzione utilizzabili dal 1° giugno e riguardanti merci da esportare prima del 1° ottobre. In questi titoli di restituzione non deve essere sbarrata la casella 6.

3. Il cessionario non può trasferire a sua volta i diritti, ma può retrocederli al titolare.

In tal caso l'autorità emittente inserisce nella casella 6 del titolo una delle diciture di cui all'allegato VIII.

Articolo 28

1. In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare o in caso di retrocessione da parte del cessionario, l'autorità emittente o l'organismo designato da ciascuno Stato membro registra sul titolo o, se del caso, sull'estratto:

- a) il nome e l'indirizzo del cessionario indicato conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, o la dicitura di cui all'articolo 27, paragrafo 3;
- b) la data del trasferimento o della retrocessione, certificata mediante apposizione del proprio timbro.

2. Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data della registrazione di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 29

Le domande di fissazione anticipata dei tassi di restituzione devono riguardare tutti i tassi di restituzione applicabili.

La domanda di fissazione anticipata può essere presentata contemporaneamente alla domanda del titolo di restituzione oppure dopo la concessione di quest'ultimo.

Le domande di fissazione anticipata sono presentate conformemente alla sezione II dell'allegato VI usando il modulo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000. La fissazione anticipata non può riguardare le esportazioni effettuate prima del giorno di presentazione della domanda.

Le domande di fissazione anticipata presentate il giovedì sono considerate presentate il giorno lavorativo successivo.

Articolo 30

Il titolare del titolo di restituzione può chiedere un estratto del titolo rilasciato sul modulo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000. Tale domanda deve contenere le informazioni di cui all'allegato VI, sezione II, punto 3, del presente regolamento.

L'importo per il quale viene chiesto l'estratto deve essere registrato sul titolo originale.

Articolo 31

1. Il rilascio del titolo di restituzione obbliga il titolare a chiedere restituzioni pari all'importo per il quale il titolo è stato rilasciato e relativamente ad esportazioni effettuate durante il periodo di validità del titolo stesso. Per garantire il rispetto di tale obbligo è costituita la cauzione di cui all'articolo 43.

2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Le esigenze principali sono considerate soddisfatte se l'esportatore ha trasmesso la domanda specifica relativa a merci esportate durante il periodo di validità del titolo di restituzione conformemente all'articolo 32 e all'allegato VI, sezione V, del presente regolamento.

Salvo forza maggiore, la domanda specifica, ove non sia costituita dalla dichiarazione di esportazione, deve essere presentata entro tre mesi dalla scadenza del titolo di restituzione e deve recare il numero di quest'ultimo.

Se il termine di tre mesi di cui al terzo comma non è rispettato, l'obbligo di cui alla prima frase del paragrafo 1 non può essere considerato adempiuto. Conseguentemente, la cauzione di cui all'articolo 43 è incamerata per l'importo in questione.

3. La prova dell'adempimento dell'esigenza principale è fornita presentando all'autorità competente l'esemplare n. 1 del titolo di restituzione, debitamente annotato conformemente all'articolo 32. La prova va fornita entro la fine del nono mese successivo alla fine del periodo di validità del titolo di restituzione. La cauzione di cui all'articolo 43 viene incamerata in proporzione all'importo per il quale la prova non è stata fornita entro tale termine.

Articolo 32

1. Ciascun esportatore deve compilare una domanda specifica di pagamento ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999. Tale domanda deve essere presentata all'autorità di pagamento insieme con i titoli corrispondenti, salvo che questi ultimi siano registrati conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento.

L'autorità competente può decidere di non considerare come domanda specifica la pratica relativa al versamento della restituzione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

L'autorità competente può considerare come domanda specifica la dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999. In tal caso la data di ricezione della domanda specifica da parte dell'autorità di pagamento, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, è costituita dalla data in cui tale autorità ha ricevuto la dichiarazione di esportazione. Negli altri casi la domanda specifica deve contenere i dati della dichiarazione di esportazione.

2. L'autorità di pagamento determina l'importo richiesto sulla base delle informazioni contenute nella domanda specifica, fondandosi esclusivamente sulla quantità e sulla natura dei prodotti di base esportati e sui tassi di restituzione applicabili. Nella dichiarazione di esportazione questi dati devono essere indicati esplicitamente o con un riferimento inequivocabile.

L'autorità di pagamento annota tale importo sul titolo di restituzione entro tre mesi dal ricevimento della domanda specifica.

L'imputazione del titolo si effettua a tergo dell'esemplare n. 1; nelle caselle 28, 29 e 30, è indicato l'importo in euro anziché la quantità.

Il terzo comma si applica, *mutatis mutandis*, ai titoli conservati in forma elettronica.

3. Dopo l'imputazione, se il titolo di restituzione non è registrato, l'esemplare n. 1 viene restituito al titolare o conservato dall'autorità di pagamento su richiesta dell'esportatore.

4. La cauzione relativa all'importo per cui è stato attribuito il titolo di restituzione all'esportazione di merci può essere svincolata oppure può essere trasferita per garantire il versamento anticipato della restituzione conformemente al capo 2 del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 33

I titoli di restituzione rilasciati per un esercizio finanziario possono essere chiesti in sei *serie* distinte. Le domande di titoli possono essere presentate non oltre le date seguenti:

- a) il 7 settembre, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1° ottobre;
- b) il 7 novembre, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1° dicembre;
- c) il 7 gennaio, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1° febbraio;
- d) il 7 marzo, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1° aprile;
- e) il 7 maggio, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1° giugno;
- f) il 7 luglio, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1° agosto.

Gli operatori possono fare domanda di titoli di restituzione soltanto per la *serie* corrispondente alla prima data limite, tra quelle sopra indicate, successiva al giorno in cui viene presentata la domanda.

Articolo 34

Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le domande di titoli entro le date seguenti:

- a) il 14 settembre, per i titoli di cui all'articolo 33, primo comma, lettera a);
- b) il 14 novembre, per i titoli di cui all'articolo 33, primo comma, lettera b);
- c) il 14 gennaio, per i titoli di cui all'articolo 33, primo comma, lettera c);
- d) il 14 marzo, per i titoli di cui all'articolo 33, primo comma, lettera d);
- e) il 14 maggio, per i titoli di cui all'articolo 33, primo comma, lettera e);
- f) il 14 luglio, per i titoli di cui all'articolo 33, primo comma, lettera f).

Articolo 35

1. L'importo totale per il quale si possono rilasciare titoli di restituzione per ciascun esercizio finanziario viene determinato conformemente al paragrafo 2.

2. Dall'importo massimo di restituzioni, determinato conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo, vanno detratti gli elementi seguenti:

- a) l'importo che supera l'importo massimo e che è stato indebitamente versato durante l'anno finanziario precedente;
- b) l'importo riservato per le esportazioni di cui al capo IV del presente regolamento;
- c) gli importi per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione validi per l'esercizio finanziario considerato.

All'ammontare ottenuto in base al primo comma del presente paragrafo va aggiunto l'importo corrispondente ai titoli rilasciati che siano stati restituiti conformemente all'articolo 45.

Ove l'importo riservato per le esportazioni di cui al capo IV sia stato sottoutilizzato, l'ammontare risultante dalle operazioni precedenti viene maggiorato di conseguenza.

Nel determinare l'importo finale si tiene conto delle eventuali incertezze riguardo agli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.

Articolo 36

L'importo totale con riferimento al quale possono essere rilasciati titoli per ciascuna delle *serie* di cui all'articolo 33 è pari al:

- a) 30 % dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 35, alla data del 14 settembre, per la *serie* di cui all'articolo 33, primo comma, lettera a);
- b) 27 % dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 35, alla data del 14 novembre, per la *serie* di cui all'articolo 33, primo comma, lettera b);
- c) 32 % dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 35, alla data del 14 gennaio, per la *serie* di cui all'articolo 33, primo comma, lettera c);
- d) 44 % dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 35, alla data del 14 marzo, per la *serie* di cui all'articolo 33, primo comma, lettera d);
- e) 67 % dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 35, alla data del 14 maggio, per la *serie* di cui all'articolo 33, primo comma, lettera e);

f) 100 % dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 35, alla data del 14 luglio, per la serie di cui all'articolo 33, primo comma, lettera f).

Articolo 37

1. Qualora l'importo totale delle domande ricevute relativamente a ciascuno dei periodi interessati superi il massimale di cui all'articolo 35, la Commissione stabilisce un coefficiente di riduzione applicabile a tutte le domande presentate entro la data pertinente di cui all'articolo 33, in modo che sia rispettato il massimale stesso.

La Commissione pubblica il coefficiente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di cui all'articolo 34.

2. Se la Commissione stabilisce un coefficiente di riduzione, i titoli sono rilasciati per l'importo chiesto, moltiplicato per 1 meno il coefficiente di riduzione stabilito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 38, paragrafo 3, lettera a).

Tuttavia, per quanto riguarda la serie di cui all'articolo 33, primo comma, lettera f), i richiedenti possono ritirare le loro domande entro i cinque giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del coefficiente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Entro il 1° agosto gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi relativi alle domande di titoli di restituzione ritirate a norma del secondo comma del paragrafo 2.

Articolo 38

1. Se rimangono disponibili importi stabiliti in conformità dell'articolo 35, la Commissione, tramite pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* effettuata entro il 10 agosto, può ammettere la presentazione di domande di titoli di restituzione a partire dal lunedì successivo per merci da esportare prima del 1° ottobre.

Qualora venga effettuata tale pubblicazione, si applicano i paragrafi 2 e 3.

2. Le domande presentate nel corso di una settimana sono notificate dagli Stati membri alla Commissione il martedì seguente. I relativi titoli possono essere rilasciati dal lunedì successivo alla notifica, a meno che la Commissione non disponga altrimenti.

3. Qualora l'importo totale delle domande pervenute in una determinata settimana superi il rimanente importo disponibile di cui al paragrafo 1, la Commissione può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti:

a) stabilire il coefficiente di riduzione applicabile alle domande di titoli di restituzione, presentate durante la settimana in questione e notificate alla Commissione, con riferimento alle quali non sono ancora stati rilasciati titoli;

b) ordinare agli Stati membri di respingere le domande presentate durante la settimana in questione e non ancora notificate alla Commissione;

c) sospendere la presentazione delle domande di titoli di restituzione.

4. I regolamenti adottati a norma del paragrafo 3 sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro quattro giorni dalla notifica delle domande di cui al paragrafo 2.

Articolo 39

1. I titoli di restituzione sono validi dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

2. I titoli di restituzione sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui è stata fatta la relativa domanda oppure, se l'esercizio finanziario si conclude prima che siano trascorsi i cinque mesi suddetti, fino all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario. Tuttavia i titoli di restituzione di cui all'articolo 40 sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui ne è stata fatta domanda.

I tassi di restituzione fissati anticipatamente in conformità dell'articolo 29 rimangono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui è stata fatta la domanda di fissazione anticipata oppure, se il periodo di validità del titolo si conclude prima che siano trascorsi cinque mesi, fino all'ultimo giorno del periodo di validità del titolo.

Articolo 40

Il regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione⁽²¹⁾ si applica alle domande di titoli di restituzione e ai titoli di restituzione rilasciati per l'esportazione di merci nell'ambito di operazioni internazionali di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo.

Articolo 41

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, si applicano i paragrafi da 2 a 11 del presente articolo.

2. A norma del presente articolo, al di fuori dei periodi di cui agli articoli 33 e 38, dal 1° ottobre di ciascun esercizio finanziario si possono presentare, con riferimento a gare d'appalto pubblicate in un paese terzo importatore, domande di titoli che fissano anticipatamente la restituzione all'esportazione alla data del giorno di presentazione della domanda se la somma degli importi relativi a una stessa gara d'appalto, per i quali uno o più esportatori abbiano presentato domande di titoli di restituzione e per i quali non sia ancora stato emesso alcun titolo, non supera 2 milioni di euro.

⁽²¹⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2080/2004 (GU L 360 del 7.12.2004, pag. 4).

Tuttavia tale massimale può essere portato a 4 milioni di euro se nessuno dei coefficienti di riduzione, pubblicati dall'inizio dell'esercizio finanziario ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, supera il 50 %.

3. L'importo per il quale si presenta domanda di titoli non può superare la quantità indicata nel bando di gara moltiplicata per il corrispondente tasso di restituzione fissato anticipatamente il giorno in cui si presenta la domanda. Non si tiene conto delle tolleranze o delle opzioni previste nel bando di gara.

4. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1291/2000, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione l'importo di ciascun titolo chiesto nonché la data e l'ora di presentazione della domanda.

5. Ove gli importi notificati ai sensi del paragrafo 4, sommati agli importi per i quali sono già stati domandati uno o più titoli nell'ambito della stessa gara d'appalto, superino il massimale di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica agli Stati membri, entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento delle informazioni supplementari di cui al paragrafo 4, che il titolo di restituzione non verrà rilasciato all'operatore.

6. La Commissione può sospendere l'applicazione del paragrafo 2 qualora la somma degli importi dei titoli di restituzione emettabili conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 superi 4 milioni di euro in un esercizio finanziario. Le decisioni di sospensione sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7. In deroga all'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, i titoli di restituzione rilasciati conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 sono validi dal giorno in cui sono emessi ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. I titoli di restituzione sono validi fino alla fine dell'ottavo mese successivo a quello del rilascio oppure, se detto periodo finisce dopo il 30 settembre, fino al 30 settembre. I tassi fissati in anticipo sono validi fino all'ultimo giorno di validità del titolo.

8. L'autorità competente, se ha ricevuto la prova, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1291/2000, che l'organismo banditore ha risolto il contratto per motivi non imputabili all'aggiudicatario e non costituenti forza maggiore, svincola la cauzione qualora il tasso di restituzione prefissato relativo al prodotto di base cui, tra quelli impiegati, si applica la restituzione più elevata sia pari o superiore al tasso di restituzione vigente l'ultimo giorno di validità del titolo.

9. L'autorità competente, se ha ricevuto la prova, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1291/2000, che l'organismo banditore ha imposto all'aggiudicatario modifiche del contratto per motivi a lui non imputabili e non costituenti forza maggiore, può prorogare la validità del titolo e la durata della fissazione anticipata fino al 30 settembre.

10. Se l'aggiudicatario dell'appalto fornisce la prova, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 1291/2000 che nel bando di gara o nel contratto concluso a seguito dell'aggiudicazione è prevista una tolleranza o un'opzione per difetto superiore al 5 % e che l'organismo banditore ha fatto valere tale clausola, l'obbligo di esportare è considerato adempiuto se il quantitativo esportato è inferiore di non oltre il 10 % al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo.

Il primo comma si applica a condizione che il tasso di restituzione prefissato relativo al prodotto di base cui, tra quelli impiegati, si applica la restituzione più elevata sia pari o superiore al tasso di restituzione vigente l'ultimo giorno di validità del titolo. In tal caso il tasso del 95 % di cui all'articolo 44, paragrafo 4, del presente regolamento è sostituito dal 90 %.

11. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il termine di 21 giorni di cui all'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è portato a 44 giorni.

Articolo 42

Fermo restando l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1291/2000, dai titoli registrati come validi in un singolo Stato membro possono essere ricavati estratti validi in tutta la Comunità.

SEZIONE 2

Cauzioni

Articolo 43

Le domande di titoli di restituzione non riguardanti operazioni di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 40 sono valide solo qualora una cauzione pari al 25 % dell'importo richiesto sia stata costituita a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

La cauzione è svincolata alle condizioni stabilite dall'articolo 44 del presente regolamento.

Articolo 44

1. In caso di applicazione di un coefficiente di riduzione a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, o dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera a), è immediatamente svincolata una parte della cauzione pari al prodotto della cauzione stessa per il coefficiente di riduzione.

2. Se il richiedente ritira la domanda di titolo conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, viene svincolato l'80 % della cauzione originaria.

3. La cauzione è svincolata per intero dopo che il titolare del titolo abbia chiesto restituzioni pari al 95 % dell'importo per il quale è stato rilasciato il titolo. A richiesta del titolare, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in lotti proporzionali agli importi per i quali sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, purché sia stata fornita la prova che è stato chiesto un importo pari ad almeno il 5 % di quello indicato sul titolo.

4. Se il titolo di restituzione è stato utilizzato per meno del 95 % dell'importo relativamente al quale è stato rilasciato, viene incamerata una parte della cauzione pari al 25 % della differenza tra il 95 % dell'importo per il quale il titolo è stato rilasciato e l'importo effettivamente utilizzato.

Tuttavia, se l'importo per il quale sono state adempiute le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, è inferiore al 5 % dell'importo indicato sul titolo, viene incamerata tutta la cauzione.

Se l'importo totale della cauzione da incamerare per un determinato titolo è pari o inferiore a 100 euro, lo Stato membro interessato svincola l'intera cauzione.

Articolo 45

1. Se il titolo o un estratto del titolo è restituito all'autorità emittente entro un periodo corrispondente ai primi due terzi del termine di validità, la relativa cauzione da incamerare è ridotta del 40 %; a tal fine un giorno iniziato conta come un giorno intero.

Se il titolo o un estratto del titolo è restituito all'autorità emittente entro un periodo corrispondente all'ultimo terzo del termine di validità o durante il mese successivo all'ultimo giorno di tale termine, la cauzione da incamerare è ridotta del 25 %.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto ai titoli ed agli estratti di titoli restituiti all'autorità emittente durante l'esercizio finanziario per il quale i titoli sono stati rilasciati, e purché la restituzione abbia luogo non oltre il 30 giugno di tale esercizio finanziario.

CAPO IV

ESPORTAZIONI NON ACCOMPAGNATE DA TITOLI

Articolo 46

Per ciascun esercizio finanziario a decorrere dal 1° ottobre 2004, relativamente alle esportazioni non accompagnate da un titolo può essere versata una restituzione entro i limiti di una riserva complessiva di 40 milioni di euro per anno finanziario.

Articolo 47

1. L'articolo 46 non si applica né alle esportazioni effettuate nel quadro di operazioni internazionali di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, né alle consegne di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino, all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

2. L'articolo 46 si applica alle esportazioni effettuate da operatori a cui non è stato rilasciato alcun titolo di restituzione dall'inizio dell'esercizio finanziario considerato e che non detengono un titolo siffatto il giorno dell'esportazione. Le domande, compresa la domanda relativa all'esportazione considerata, presentate dall'operatore durante l'anno finanziario, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, non possono dare origine a pagamenti superiori a 75 000 euro.

Se la dichiarazione d'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 è considerata dall'autorità competente come domanda specifica, può considerarsi come data di tale domanda, previo accordo dell'autorità competente, la data in cui il servizio doganale ha accettato la dichiarazione d'esportazione.

3. L'articolo 46 si applica solo nello Stato membro in cui è stabilito l'operatore.

Articolo 48

Entro il 5 e il 20 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi delle restituzioni versate a norma dell'articolo 46 rispettivamente dal 16 alla fine del mese precedente e dal 1° al 15 del mese in corso. Se in tali periodi non è stata versata nessuna restituzione, gli Stati membri ne informano la Commissione.

Se la somma degli importi notificati dagli Stati membri raggiunge la cifra di 30 milioni di euro, la Commissione, tenendo conto degli impegni internazionali della Comunità, può sospendere, per un massimo di 20 giorni lavorativi, l'applicazione dell'articolo 46 alle esportazioni non accompagnate da un titolo di restituzione.

Nelle stesse circostanze la Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3448/93, può sospendere per più di 20 giorni lavorativi l'applicazione dell'articolo 46 del presente regolamento alle esportazioni non accompagnate da un titolo di restituzione.

CAPO V

OBBLIGHI A CARICO DELL'ESPORTATORE

Articolo 49

1. All'atto dell'esportazione, l'interessato deve dichiarare le quantità dei prodotti di base, dei prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti di base e dei prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti conformemente all'articolo 3, che sono stati effettivamente impiegati ai sensi dell'articolo 10 nella fabbricazione delle merci da esportare e per i quali sarà chiesto il versamento di una restituzione; tuttavia, nel caso in cui la composizione delle merci sia stata determinata a norma dell'articolo 10, terzo comma, l'interessato deve far riferimento a tale composizione.

2. Quando per fabbricare una merce da esportare sono state usate altre merci, la dichiarazione dell'interessato deve indicare la quantità delle merci effettivamente impiegata nonché la natura e la quantità di ognuno dei prodotti di base, dei prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti di base e dei prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti conformemente all'articolo 3, da cui derivano le merci in questione.

L'interessato corrobora la dichiarazione fornendo alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni che queste ritengano necessari.

Per verificare l'esattezza della dichiarazione, le autorità competenti utilizzano qualsiasi mezzo adeguato.

3. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si espletano le formalità doganali di esportazione, le autorità competenti degli altri Stati membri comunicano direttamente alla suddetta autorità competente tutte le informazioni che siano in grado di ottenere al fine di agevolare il controllo della dichiarazione.

Articolo 50

In deroga all'articolo 49 e di concerto con le autorità competenti, la dichiarazione dei prodotti o delle merci impiegate può

essere sostituita da una dichiarazione cumulativa delle quantità di prodotti impiegati o da un riferimento ad una dichiarazione di tali quantità, qualora le suddette quantità siano state determinate conformemente all'articolo 10, terzo comma, e purché il fabbricante metta a disposizione delle autorità tutte le informazioni necessarie per verificare la dichiarazione.

Articolo 51

L'esportatore che non presenti la dichiarazione di cui all'articolo 49 o che non fornisca informazioni sufficienti a sostegno della dichiarazione non può ottenere la restituzione.

Tuttavia, se le merci da esportare rientrano tra quelle elencate nelle colonne 1 e 2 dell'allegato IV, l'interessato può, chiedendolo esplicitamente, ottenere la restituzione. La natura e la quantità dei prodotti di base presi in considerazione per calcolare tale restituzione vengono determinate mediante un'analisi delle merci da esportare e conformemente alla tabella di cui all'allegato IV. L'autorità competente determina le modalità dell'analisi e le informazioni che devono essere fornite a sostegno della domanda.

Il costo di tale analisi è a carico dell'esportatore.

Articolo 52

1. L'articolo 49 non si applica alle quantità di prodotti agricoli determinate ai sensi dell'allegato III, con le seguenti eccezioni:

- a) le quantità di prodotti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, esportati sotto forma di merci ottenute in parte da prodotti per i quali il versamento di una restituzione all'esportazione è prevista dai regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e in parte da altri prodotti, ai sensi dell'articolo 11, terzo comma;
- b) le quantità di uova o di prodotti a base di uova esportate sotto forma di paste alimentari del codice NC 1902 11 00;
- c) la quantità di sostanza secca delle paste fresche di cui all'articolo 11, secondo comma;
- d) la natura dei prodotti di base effettivamente impiegati nella fabbricazione di D-glucitolo (sorbitolo), codici NC 2905 44 e 3824 60, nonché, se del caso, le proporzioni di D-glucitolo (sorbitolo) ottenute da prodotti amidacei e da saccarosio;
- e) le quantità di caseine esportate sotto forma di merci del codice NC 3501 90 90;
- f) il grado Plato della birra di malto, del codice NC 2202 90 10;

- g) le quantità di orzo non trasformato in malto ammesse dalle autorità competenti.

La descrizione delle merci di cui all'allegato III, contenuta nella dichiarazione di esportazione e nella domanda di restituzione, deve essere conforme alla nomenclatura di tale allegato.

2. In sede di analisi di merci ai sensi degli articoli 49, 50 e 51 o ai sensi dei paragrafi 1 o 3 del presente articolo, si applicano i metodi di analisi di cui al regolamento (CEE) n. 4056/87 della Commissione ⁽²²⁾ o, in mancanza, quelli previsti per la classificazione nella tariffa doganale comune di merci simili importate nella Comunità.

3. Nel documento comprovante l'esportazione sono indicate, da un canto, le quantità di merci esportate e, dall'altro, i quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, o un riferimento alla composizione determinata conformemente all'articolo 10, terzo comma. Tuttavia, ove si applichi l'articolo 51, secondo comma, nel documento sono indicate, al posto dei suddetti quantitativi, le quantità dei prodotti di base, figuranti nella colonna 4 dell'allegato IV, corrispondenti ai risultati dell'analisi della merce esportata.

4. Affinché sia concessa la restituzione le merci dei codici NC da 0403 10 51 a 0403 10 99, da 0403 90 71 a 0403 90 99, 0405 20 10, 0405 20 30 e 2105 00 99, devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, in particolare devono essere state preparate in uno stabilimento riconosciuto ed essere conformi alle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A, di tale direttiva.

Affinché sia concessa la restituzione le merci dei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90, devono essere conformi alle disposizioni del capitolo XI dell'allegato della direttiva 89/437/CEE.

5. Ai fini dell'applicazione degli articoli 49 e 50, ciascuno Stato membro informa la Commissione dei controlli ai quali i vari tipi di merci esportate sono sottoposti nel suo territorio. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 53

1. In conformità degli articoli 49 e 50, per le merci dei codici NC 0405 20 10, 0405 20 30, da 1806 90 60 a 1806 90 90, 1901 o 2106 90 98 contenenti un'alta percentuale di prodotti lattiero-caseari dei codici NC 0402 10 19, 0402 21 19, 0405 o 0406, l'interessato deve dichiarare per iscritto che nessuno dei prodotti lattiero-caseari è stato importato da paesi terzi oppure indicare le quantità dei prodotti lattiero-caseari importati da paesi terzi.

⁽²²⁾ GU L 379 del 31.12.1987, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 202/98 (GU L 21 del 28.1.1998, pag. 5).

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, «contenenti un'alta percentuale» significa contenenti almeno 51 chilogrammi di prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1 impiegati per la fabbricazione di 100 chilogrammi di merci esportate.

3. Qualora venga chiesta la determinazione delle quantità a norma dell'articolo 10, terzo comma, l'autorità competente può consentire all'interessato di attestare che non saranno impiegati prodotti lattiero-caseari, ai sensi del paragrafo 1, importati da paesi terzi.

4. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 e l'attestazione di cui al paragrafo 3 possono essere accettate dall'autorità competente quando questa ritiene che il prezzo pagato per il prodotto lattiero-caseario ai sensi del paragrafo 1 incorporato nelle merci esportate sia uguale o quasi uguale al prezzo corrente sul mercato comunitario per un prodotto equivalente. Nel paragonare i prezzi si tiene conto della data di acquisto del prodotto lattiero-caseario.

CAPO VI

PAGAMENTO DELLA RESTITUZIONE

Articolo 54

1. Per le esportazioni effettuate tra il 1° ottobre e il 15 ottobre di ogni anno, il versamento delle restituzioni non può aver luogo prima del 16 ottobre.

Per le esportazioni effettuate con la presentazione di un titolo di restituzione rilasciato relativamente ad un determinato esercizio finanziario, se la Commissione ritiene che la Comunità rischi di violare i suoi impegni internazionali, i versamenti di restituzioni previsti dopo la fine di tale esercizio non possono aver luogo prima del 16 ottobre. In tal caso il termine di cui all'articolo 49, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 800/1999 può essere portato temporaneamente a tre mesi e quindici giorni con regolamento da pubblicarsi prima del 20 settembre nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/1999, con riferimento ai titoli di restituzione utilizzabili dal 1° giugno e riguardanti merci da esportare prima del 1° ottobre, i prodotti di base di cui all'allegato I del presente regolamento possono rimanere sotto controllo doganale, in attesa di essere trasformati, per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento.

In deroga all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999, con riferimento ai titoli di restituzione utilizzabili dal 1° giugno e riguardanti merci da esportare prima del 1° ottobre, le merci possono rimanere sottoposte a un regime di deposito doganale o di zona franca per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento.

CAPO VII

OBBLIGO DI NOTIFICA*Articolo 55*

1. Prima del 10 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) gli importi per i quali sono stati restituiti titoli di restituzione durante il mese precedente, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1;
- b) gli importi dei titoli di restituzione che avrebbero dovuto essere versati il mese precedente e per i quali gli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, non sono stati adempiuti a norma dell'articolo 31, paragrafo 2 o 3;
- c) i titoli di restituzione, di cui all'articolo 40, rilasciati il mese precedente;
- d) i titoli di restituzione rilasciati il mese precedente conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Gli importi di cui al primo comma, lettera b), vanno suddivisi in base all'esercizio finanziario del titolo di restituzione cui si riferiscono.

2. Prima del 1° novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi totali imputati prima del 1° ottobre del medesimo anno ai titoli di restituzione rilasciati durante l'esercizio finanziario che termina il 30 settembre dell'anno solare precedente.

Articolo 56

1. Gli Stati membri, entro la fine del mese seguente ciascun mese dell'anno solare, comunicano alla Commissione, attraverso il sito web sicuro del Data Exchange System (DEX), informazioni statistiche riguardanti le merci oggetto del presente regolamento con riferimento alle quali, durante il mese precedente, siano state concesse restituzioni all'esportazione. Tali informazioni comprendono, oltre al pertinente codice NC di otto cifre:

- a) le quantità di tali merci, in tonnellate o in un'altra unità di misura indicata;
- b) l'importo, in euro o in valuta nazionale, delle restituzioni all'esportazione concesse durante il mese precedente per ognuno dei prodotti agricoli di base interessati;
- c) le quantità, in tonnellate, di ognuno dei prodotti agricoli di base per i quali sono state concesse restituzioni.

2. Prima del 1° gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi totali delle restituzioni, effettivamente versate fino al 30 settembre dell'anno precedente, che si riferiscano ad esportazioni effettuate durante esercizi finanziari precedenti e che non siano state precedentemente comunicate, precisando a quali esercizi si riferiscono.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le restituzioni versate comprendono gli anticipi. I rimborsi delle restituzioni indebitamente versate sono notificati separatamente.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 57*

I regolamenti (CEE) n. 3615/92, (CE) n. 3223/93 e (CE) n. 1520/2000 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IX.

Articolo 58

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande presentate a decorrere dall'8 luglio 2005 per titoli utilizzabili a decorrere dal 1° ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vice presidente

ALLEGATO I

Prodotti di base

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % (gruppo 2)
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse pari al 26 % (gruppo 3)
da ex 0404 10 02 a ex 0404 10 16	Siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (gruppo 1)
ex 0405 10	Burro, avente tenore, in peso, di materie grasse pari all'82 % (gruppo 6)
ex 0407 00 30	Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova
ex 0408	Uova sgusciate e tuorli, adatti ad uso alimentare, freschi, essiccati, congelati o altrimenti conservati, senza aggiunta di zucchero
1001 10 00	Frumento (grano) duro
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina
1002 00 00	Segala
1003 00 90	Orzo non destinato alla semina
1004 00 00	Avena
1005 90 00	Granturco non destinato alla semina
ex 1006 30	Riso lavorato
1006 40 00	Rotture di riso
1007 00 90	Sorgo da granella, non ibrido, destinato alla semina
1701 99 10	Zuccheri bianchi
ex 1702 19 00	Lattosio contenente allo stato secco il 98,5 % di prodotto puro
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

ALLEGATO II

Merci per le quali possono essere concesse restituzioni all'esportazione

Codice NC	Designazione delle merci	Prodotti agricoli per i quali può essere concessa una restituzione all'esportazione				
		III: cfr. allegato III				
		Cereali ⁽¹⁾	Riso ⁽²⁾	Uova ⁽³⁾	Zucchero, melassi, iso-glucosio ⁽⁴⁾	Prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾
1	2	3	4	5	6	7
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, di noci o simili o di cacao:					
0403 10	– yogurt:					
da 0403 10 51 a 0403 10 99	– – aromatizzati o addizionati di frutta, di noci o simili o di cacao:					
	– – – aromatizzati	X	X	X	X	
	– – – – altri:					
	– – – – – addizionati di frutta e/o di noci o simili	X	X		X	
	– – – – – addizionati di cacao	X	X	X	X	
0403 90	– altri:					
da 0403 90 71 a 0403 90 99	– – aromatizzati o addizionati di frutta, di noci o simili o di cacao:					
	– – – aromatizzati	X	X	X	X	
	– – – – altri:					
	– – – – – addizionati di frutta o di noci o simili	X	X		X	
	– – – – – addizionati di cacao	X	X	X	X	
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:					
0405 20	– paste da spalmare lattiere:					
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %					X
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %					X
ex 0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:					
0710 40 00	– granturco dolce					
	– – in spighe	X			X	
	– – in grani	III			X	

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1784/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78).⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1785/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96).⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2771/75 (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 45).⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1260/2001 (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1255/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).

1	2	3	4	5	6	7
ex 0711	Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati					
0711 90 30	--- granturco dolce					
	---- in spighe	X			X	
	---- in grani	III			X	
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e dalle loro frazioni della voce 1516:					
1517 10	- margarina, esclusa la margarina liquida					
1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %					X
1517 90	- altre:					
1517 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15 %					X
1702 50 00	- fruttosio chimicamente puro				X	
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):					
1704 10	- gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:	X			X	
1704 90	- altri:					
1704 90 30	-- Preparazione detta «cioccolato bianco»	X			X	X
da 1704 90 51 a 1704 90 99	-- altri	X	X		X	X
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao					
1806 10	- cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti					
	-- semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	X		X	X	
	-- altro	X		X	X	X
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg					
	-- preparazioni dette «chocolate milk crumb» (codice NC 1806 20 70)	X		X	X	X
	-- altre preparazioni della sottovoce 1806 20	X	X	X	X	X
1806 31 00 e 1806 32	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini	X	X	X	X	X
1806 90	- altre:					
	-- ex 1806 90 (11, 19, 31, 39, 50)	X	X	X	X	X
	-- ex 1806 90 (60, 70, 90)	X		X	X	X

1	2	3	4	5	6	7
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:					
1901 10 00	– preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto					
	-- preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata	X	X	X	X	X
	-- altre	X	X		X	X
1901 20 00	– miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905					
	-- preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata	X	X	X	X	X
	-- altre	X	X		X	X
1901 90	– altri:					
1901 90 11 e 1901 90 19	-- estratti di malto	X	X			
	-- altre					
1901 90 99	--- altri:					
	---- preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata	X	X	X	X	X
	---- altri	X	X		X	X
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:					
	– paste alimentari non cotte né farcite o altrimenti preparate:					
1902 11 00	-- contenenti uova:					
	--- di grano duro ed altre paste alimentari ottenute da cereali	III		X		
	--- altre:	X		X		
1902 19	-- altre:					
	--- di grano duro ed altre paste alimentari ottenute da cereali	III				X
	--- altre:	X				X

1	2	3	4	5	6	7
1902 20	– paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):					
1902 20 91 e 1902 20 99	-- altre:	X	X		X	X
1902 30	– altre paste alimentari	X	X		X	X
1902 40	– cuscus:					
1902 40 10	-- non preparato:					
	--- di grano duro	III				
	--- altro	X				
1902 40 90	-- altro	X	X		X	X
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, granelli, perle, scarti di setacciatura o forme simili	X				
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:					
	– riso soffiato, non zuccherato o riso precotto					
	-- contenente cacao ⁽¹⁾	X	III	X	X	X
	-- non contenente cacao	X	III		X	X
	– altri, contenenti cacao ⁽¹⁾	X	X	X	X	X
	– altri	X	X		X	X
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:					
1905 10 00	– pane croccante detto «Knäckebrot»	X			X	X
1905 20	– pane con spezie (panpepato)	X		X	X	X
	– biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini					
1905 31	-- biscotti con aggiunta di dolcificanti	X		X	X	X
1905 32	-- cialde e cialdini	X		X	X	X
1905 40	– fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	X		X	X	X
1905 90	– altri:					
1905 90 10	-- pane azimo (mazoth)	X				
1905 90 20	-- ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	X	X			
1905 90 30	--- pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 % in peso, sulla materia secca	X				

⁽¹⁾ Contenente al massimo il 6 % di cacao.

1	2	3	4	5	6	7
da 1905 90 45 a 1905 90 90	--- altri prodotti	X		X	X	X
ex 2001	Ortaggi e legumi, frutta, noci o simili e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:					
2001 90	- altri:					
2001 90 30	-- granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>):					
	--- in spighe	X			X	
	--- in grani	III			X	
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	X			X	
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006					
2004 10	- patate:					
	-- altre:					
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	X	X		X	X
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi:					
2004 90 10	-- granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>):					
	--- in spighe	X			X	
	--- in grani	III			X	
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006					
2005 20	- patate:					
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	X	X		X	X
2005 80 00	- granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>):					
	-- in spighe	X			X	
	-- in grani	III			X	
ex 2008	Frutta, noci o simili ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:					
2008 99	-- altre:					
	--- senza aggiunta di alcole:					
	---- senza aggiunta di zuccheri:					
2008 99 85	----- granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>):					
	----- in spighe	X				
	----- in grani	III				
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	X				

1	2	3	4	5	6	7
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					
2101 12 98	--- altri	X	X		X	
2101 20	– estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:					
2101 20 98	--- altri	X	X		X	
2101 30	– cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: –– cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 19	--- altri	X			X	
	–– estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 99	--- altri	X			X	
ex 2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:					
2102 10	– lieviti vivi					
2102 10 31 e 2102 10 39	–– lieviti di panificazione:	X				
2105	Gelati, anche contenenti cacao:					
	– contenenti cacao	X	X	X	X	X
	– altri	X	X		X	X
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:					
2106 90	– altre:					
2106 90 10	–– preparazioni dette «fondute»	X	X		X	X
2106 90 92 e 2106 90 98	–– altre:	X	X		X	X
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:					
2202 10 00	– acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	X			X	

1	2	3	4	5	6	7
2202 90	- altre:					
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:					
	--- Birre di malto, con titolo alcolometrico effettivo volumico uguale o inferiore a 0,5 % in vol:	III				
	--- altre	X			X	
da 2202 90 91 a 2202 90 99	-- altre	X			X	X
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche	X			X	
ex 2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:					
2208 20	- acquaviti di vino o di vinacce				X	
2208 30	- whisky:					
	-- eccetto il whisky detto «bourbon»					
da ex 2208 30 32 a 2208 30 88	--- whiskies diversi da quelli compresi nel regolamento (CEE) n. 2825/93	X				
da 2208 50 11 a 2208 50 19	- gin	X				
da 2208 50 91 a 2208 50 99	- acquavite di ginepro (genièvre)	X			X	
2208 60	- vodka	X				
2208 70	- Liquori	X		X	X	X
2208 90	- altri:					
2208 90 41	----- ouzo, presentato in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri	X			X	
2208 90 45	----- calvados, presentato in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri				X	
2208 90 48	----- altre acquaviti di frutta, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri				X	
2208 90 52	----- korn, presentato in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri	X			X	
2208 90 56	----- altre, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri	X			X	
2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri	X			X	X
2208 90 71	----- acquaviti di frutta, presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri				X	
2208 90 77	----- altre, presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri	X			X	
2208 90 78	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri	X			X	X

1	2	3	4	5	6	7
ex 2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, o nitrosi:					
2905 43 00	-- mannitolo	III			III	
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo)	III			III	
ex 3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:					
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:					
3302 10 29	----- altri	X			X	X
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:					
3501 10	- caseine					III
3501 90	- altri:					
3501 90 10	-- colle di caseina					X
3501 90 90	-- altri:					III
ex 3502	Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:					
	- ovoalbumina:					
3502 11	-- essiccata					
3502 11 90	--- altra			III		
3502 19	-- altra					
3502 19 90	--- altra			III		
3502 20	- lattealbumine					
3502 20 91 e 3502 20 99	-- altre					III
ex 3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole della sottovoce 3505 10 50	X	X			
3505 10 50	--- amidi e fecole esterificati o eterificati	X				
ex 3809	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:					
3809 10	- a base di sostanze amidacee	X	X			
ex 3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove;					
3824 60	- sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44	III			III	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1902 40 90	-- altro (preparato): cfr. allegato II											
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:											
1904 10	– prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:											
ex 1904 10 30	-- a base di riso:											
	---- riso soffiato non zuccherato					165						
1904 20	– preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati											
ex 1904 20 95	---- a base di riso:											
	---- soffiato non zuccherato					165						
1904 90	– altri:											
ex 1904 90 10	-- riso:											
	---- Riso precotto ⁽⁵⁾				120							
2001	Ortaggi e legumi, frutta, noci o simili e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:											
ex 2001 90 30	-- granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)											
	---- in grani								100 ⁽¹⁾			
2004	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:											
ex 2004 90 10	-- granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)											
	---- in grani								100 ⁽¹⁾			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2905 44 11	----- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo											
	----- ottenuto da prodotti amilacei			169 ⁽⁷⁾								
	----- ottenuto da saccarosio							71 ⁽⁷⁾				
2905 44 19	----- altro:											
	----- ottenuto da prodotti amilacei			148 ⁽⁷⁾				71 ⁽⁷⁾				
	----- ottenuto da saccarosio											
2905 44 91	----- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo											
	----- ottenuto da prodotti amilacei			242								
	----- ottenuto da saccarosio							102				
2905 44 99	----- altro:											
	----- ottenuto da prodotti amilacei			242				102				
	----- ottenuto da saccarosio											
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:											
	--- caseine									291 ⁽⁸⁾		
	--- altri											
3502	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:											
	--- ovoalbumina:											
	--- essiccata:										406	
	--- altra											
	--- altra:											55
	--- altra											
	--- lattealbumina											
	--- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)								900			
	--- altra								127			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:											
3824 60	— sorbitolo diverso da quello del codice NC 2905 44;											
	--- in soluzione acquosa:											
3824 60 11	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo			169 ⁽⁷⁾								
	---- ottenuto da prodotti amilacei							71 ⁽⁷⁾				
	---- ottenuto da saccarosio											
	--- altro:											
3824 60 19	---- ottenuto da prodotti amilacei			148 ⁽⁷⁾				71 ⁽⁷⁾				
	---- ottenuto da saccarosio											
3824 60 91	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo											
	---- ottenuto da prodotti amilacei			242								
	---- ottenuto da saccarosio							102				
	--- altro:											
3824 60 99	---- ottenuto da prodotti amilacei			242								
	---- ottenuto da saccarosio							102				

(1) Tale quantitativo s'intende di granturco in semi, portato ad un tenore di umidità del 72 % in peso.

(2) Tale tenore è determinato sottraendo dal tenore totale di ceneri del prodotto la frazione di ceneri proveniente dalle uova incorporate, sulla base dello 0,04 % in peso di ceneri per 50 grammi, con arrotondamento ai 50 grammi immediatamente inferiori.

(3) Questa quantità è diminuita di 1,6 kg/100 kg per 50 grammi di uova in guscio (o l'equivalente in altri prodotti a base di uova) per chilogrammo di paste.

(4) 5 kg/100 kg per 50 grammi di uova in guscio (o l'equivalente in altri prodotti a base di uova) per chilogrammo di paste; qualsiasi quantità intermedia viene arrotondata ai 50 grammi immediatamente inferiori.

(5) Il riso precotto è costituito da riso lavorato in chicchi che sia stato sottoposto a precottura e disidratazione parziale allo scopo di facilitarne la cottura definitiva.

(6) Tale quantitativo s'intende calcolato per la birra avente tenore compreso tra 11° Plato e 12° Plato inclusi. Per la birra avente tenore inferiore a 11° Plato, tale quantitativo è diminuito del 9 % per grado Plato, previo arrotondamento del titolo effettivo al grado Plato immediatamente inferiore. Per la birra avente tenore superiore a 12° Plato, tale quantitativo è aumentato del 9 % per grado Plato, previo arrotondamento del titolo effettivo al grado Plato immediatamente superiore.

(7) Il quantitativo indicato nelle colonne 5 e 9 s'intende calcolato per una soluzione acquosa di D-glucitolo (sorbitolo) avente tenore in materia secca del 70 % in peso. Per le soluzioni acquose di sorbitolo aventi un altro tenore in materia secca, tale quantitativo è aumentato o diminuito, secondo i casi, proporzionalmente al tenore reale in materia secca e arrotondato al chilogrammo immediatamente inferiore.

(8) Quantitativo determinato in funzione della caseina usata nella fabbricazione, in ragione di 291 chilogrammi di latte scremato in polvere (gruppo 2) per 100 kg di caseina.

(9) Per ettolitro di birra.

ALLEGATO IV

Merci per le quali la quantità del prodotto di base può essere stabilita in base ad analisi chimica, con relativa tabella di cui all'articolo 51

Codice NC	Designazione delle merci	Dati risultanti dall'analisi delle merci	Natura del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione	Quantità del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione (per 100 kg di merci)
1	2	3	4	5
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):			
1704 10	– gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	1. Saccarosio (1)	1. Zuccheri bianchi	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)
da 1704 90 30	– – altri	2. Glucosio (2)	2. Granturco	2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)
a		1. Saccarosio (1)	1. Zuccheri bianchi	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)
1704 90 99		2. Glucosio (2)	2. Granturco	2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)
		3. a) Aventi meno del 12 % in peso di materie grasse provenienti dal latte	3. a) Latte intero in polvere (gruppo 3)	3. a) 3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
		b) Aventi, in peso, il 12 % o più di materie grasse provenienti dal latte	b) Burro (gruppo 6)	3. b) 1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao			
1806 10	– cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	1. Saccarosio (1)	1. Zuccheri bianchi	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)
		2. Glucosio (2)	2. Granturco	2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)
1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg	1. Saccarosio (1)	1. Zuccheri bianchi	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)
		2. Glucosio (2)	2. Granturco	2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)
		3. a) Aventi meno del 12 % in peso di materie grasse provenienti dal latte	3. a) Latte intero in polvere (gruppo 3)	3. a) 3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
		b) Aventi, in peso, il 12 % o più di materie grasse provenienti dal latte	b) Burro (gruppo 6)	3. b) 1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

1	2	3	4	5
1806 31 00 e 1806 32	— altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini	1. Saccarosio (1) 2. Glucosio (2) 3. Materie grasse provenienti dal latte	1. Zuccheri bianchi 2. Granturco 3. Latte intero in polvere (gruppo 3)	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1) 2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2) 3. 3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
1806 90	— altre	1. Saccarosio (1) 2. Glucosio (2) 3. a) Aventi meno del 12% in peso di materie grasse provenienti dal latte b) Aventi, in peso, il 12 % o più di materie grasse provenienti dal latte	1. Zuccheri bianchi 2. Granturco 3. a) Latte intero in polvere (gruppo 3) b) Burro (gruppo 6)	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1) 2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2) 3. a) 3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte 3. b) 1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
ex 1901	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove;	1. Saccarosio (1) 2. Glucosio (2) 3. a) Aventi meno del 12 % in peso di materie grasse provenienti dal latte b) Aventi, in peso, il 12 % o più di materie grasse provenienti dal latte	1. Zuccheri bianchi 2. Granturco 3. a) Latte intero in polvere (gruppo 3) b) Burro (gruppo 6)	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1) 2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2) 3. a) 3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte b) 1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato;	Amido (o destrina) di frumento (grano) tenero	Frumento (grano) tenero	1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento
ex 1902 11 00 e ex 1902 19	— paste alimentari non cotte né farcite, né altrimenti preparate, non contenenti esclusivamente cereali e uova	Amido (o destrina) di frumento (grano) tenero	Frumento (grano) tenero	1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento
1902 20	— paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate);	Amido (o destrina) di frumento (grano) tenero	Frumento (grano) tenero	1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento
da 1902 20 91 a 1902 20 99	— — altre	Amido (o destrina) di frumento (grano) tenero	Frumento (grano) tenero	1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento

1	2	3	4	5
1902 30	— altre paste alimentari	Amido (o destrina) di frumento (grano) tenero	Frumento (grano) tenero	1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento
1902 40 90	— (cuscus) altro	Amido (o destrina) di frumento (grano) tenero	Frumento (grano) tenero	1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, granelli, perle, scarti di setacciatura o forme simili	Amido (o destrina)	Granturco	1,83 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina)
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili.			
1905 10 00	— pane croccante detto «Knäckebrot»	Amido (o destrina)	Segala	2,09 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina)
1905 31	— biscotti con aggiunta di dolcificanti	1. Saccarosio ⁽¹⁾	1. Zuccheri bianchi	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio ⁽¹⁾
1905 32	— cialde e cialdini	2. Glucosio ⁽²⁾	2. Granturco	2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio ⁽²⁾
1905 40	— fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	3. Amido (o destrina)	3. Frumento (grano) tenero	3. 1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento
1905 90	— altri:	4. Materie grasse provenienti dal latte	4. Burro (gruppo 6)	4. 1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
1905 90 20	— ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Amido (o destrina)	Frumento (grano) tenero	1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento
1905 90 20		Amido (o destrina)	Granturco	1,83 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina)

1	2	3	4	5
1905 90 30	--- pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 % in peso, sulla materia secca	Amido (o destrina)	Frumento (grano) tenero	1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento
da 1905 90 45 a 1905 90 90	--- altri prodotti	1. Saccarosio (1) 2. Glucosio (2) 3. Amido (o destrina)	1. Zuccheri bianchi 2. Granturco 3. Frumento (grano) tenero	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1) 2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2) 3. 1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento
2105	Gelati, anche contenenti cacao	4. Materie grasse provenienti dal latte	4. Burro (gruppo 6)	4. 1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	1. Saccarosio (1) 2. Glucosio (2) 3. Materie grasse provenienti dal latte	1. Zuccheri bianchi 2. Granturco 3. Burro (gruppo 6)	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1) 2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2) 3. 1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
2106 90	- altre			
2106 90 98	--- altre	1. Saccarosio (1) 2. Glucosio (2) 3. Materie grasse provenienti dal latte	1. Zuccheri bianchi 2. Granturco 3. Burro (gruppo 6)	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1) 2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2) 3. 1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009;			

1	2	3	4	5
2202 10 00	– acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	1. Saccarosio ⁽¹⁾ 2. Glucosio ⁽²⁾	1. Zuccheri bianchi 2. Granturco	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio ⁽¹⁾ 2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio ⁽²⁾
2202 90	– altre:			
2202 90 10	– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	1. Saccarosio ⁽¹⁾ 2. Glucosio ⁽²⁾	1. Zuccheri bianchi 2. Granturco	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio ⁽¹⁾ 2. 2,1 kg per 1 % in peso di glucosio ⁽²⁾
da 2202 90 91 a 2202 90 99	– – altre	1. Saccarosio ⁽¹⁾ 2. Materie grasse provenienti dal latte	1. Zuccheri bianchi 2. Latte intero in polvere (gruppo 3)	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio ⁽¹⁾ 2. 3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

⁽¹⁾ Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si trova), addizionato al saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica della quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) dichiarata (in qualsiasi forma) o rilevata nella merce. Tuttavia il quantitativo di glucosio da considerare nel calcolo di cui sopra è uguale al quantitativo in peso di fruttosio, se il tenore in fruttosio delle merci è inferiore a quello in glucosio.

⁽²⁾ Glucosio, diverso da quello di cui alla nota 1.

N.B.: quando è dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o viene rilevato il galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio la quantità di glucosio equivalente al galattosio.

ALLEGATO V

Coefficients di conversione in prodotti di base relativi ai prodotti di cui all'articolo 8

Codice NC	Prodotto agricolo trasformato	Coefficiente	Prodotto di base
1101 00 11	Farine di frumento (grano) duro aventi tenore in cenere, per 100 g, compreso tra:		
	— 0 e 900 mg	1,33	Frumento (grano) duro
	— 901 e 1 900 mg	1,09	Frumento (grano) duro
1101 00 15 e 1101 00 90	Farine di frumento (grano) tenero e di spelta aventi tenore in cenere, per 100 g, compreso tra:		
	— 0 e 900 mg	1,33	Frumento (grano) tenero
	— 901 e 1 900 mg	1,09	Frumento (grano) tenero
1102 10 00	Farina di segala avente tenore in cenere, per 100 g, compreso tra:		
	— 0 e 1 400 mg	1,37	Segala
	— 1 401 e 2 000 mg	1,08	Segala
1102 20 10	Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	1,20	Granturco
1102 20 90	Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse superiore a 1,5 %	1,10	Granturco
1102 30 00	Farina di riso	1,00	Rotture di riso
1102 90 10	Farina di orzo	1,20	Orzo
1102 90 30	Farina di avena	1,20	Avena
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro	1,42	Frumento (grano) duro
ex 1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero aventi tenore di cenere uguale o inferiore a 600 mg per 100 g	1,37	Frumento (grano) tenero
1103 13 10	Semole e semolini di granturco aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso	1,20	Granturco
1103 13 90	Semole e semolini di granturco aventi tenore di sostanze grasse superiore a 1,5 % in peso	1,20	Granturco
1103 19 10	Semole e semolini di segala	1,00	Segala
1103 19 30	Semole e semolini di orzo	1,55	Orzo
1103 19 40	Semole e semolini di avena	1,80	Avena
1103 19 50	Semole e semolini di riso	1,00	Rotture di riso
1103 20 10	Pellet di segala	1,00	Segala
1103 20 20	Pellet di orzo	1,02	Orzo
1103 20 30	Pellet di avena	1,00	Avena
1103 20 40	Pellet di granturco	1,00	Granturco
1103 20 50	Pellet di riso	1,00	Rotture di riso
1103 20 60	Pellet di frumento (grano)	1,02	Frumento (grano) tenero
1104 12 90	Fiocchi di avena	1,80	Avena

Codice NC	Prodotto agricolo trasformato	Coefficiente	Prodotto di base
1104 19 10	Cereali schiacciati o in fiocchi di frumento (grano)	1,02	Frumento (grano) tenero
1104 19 30	Cereali schiacciati o in fiocchi di segala	1,40	Segala
1104 19 50	Cereali schiacciati o in fiocchi di granturco	1,44	Granturco
1104 19 69	Fiocchi di orzo	1,40	Orzo
1104 19 91	Fiocchi di riso	1,00	Rotture di riso
1104 22 20	Cereali mondati di avena (decorticati o pilati)	1,60	Avena
1104 22 30	Cereali di avena mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)	1,70	Avena
1104 23 10	Cereali mondati di granturco (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati	1,30	Granturco
1104 29 01	Cereali mondati di orzo (decorticati o pilati)	1,50	Orzo
1104 29 03	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten») di orzo	1,50	Orzo
1104 29 05	Cereali perlati di orzo	1,60	Orzo
1104 29 11	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati	1,02	Frumento (grano) tenero
1104 29 51	Cereali di frumento (grano) soltanto spezzati	1,00	Frumento (grano) tenero
1104 29 55	Cereali di segala soltanto spezzati	1,00	Segala
1104 30 10	Germi di frumento (grano), interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	0,25	Frumento (grano) tenero
1104 30 90	Germi di altri cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	0,25	Granturco
1107 10 11	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato in forma di farina	1,78	Frumento (grano) tenero
1107 10 19	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato in altra forma	1,27	Frumento (grano) tenero
1107 10 91	Malto non torrefatto di altri cereali, presentato in forma di farina	1,78	Orzo
1107 10 99	Malto non torrefatto di altri cereali, presentato in altra forma	1,27	Orzo
1107 20 00	Malto torrefatto	1,49	Orzo
1108 11 00	Amido di frumento (grano)	2,00	Frumento (grano) tenero
1108 12 00	Amido di granturco	1,60	Granturco
1108 13 00	Fecola di patate	1,60	Granturco
1108 19 10	Amido di riso	1,52	Rotture di riso
ex 1108 19 90	Amido di orzo o di avena	1,60	Granturco
1702 30 51	Glucosio e sciroppo di glucosio ⁽¹⁾ , non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,09	Granturco
1702 30 59	Glucosio e sciroppo di glucosio ⁽¹⁾ , non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio — altri	1,60	Granturco

Codice NC	Prodotto agricolo trasformato	Coefficiente	Prodotto di base
1702 30 91	Glucosio e sciroppo di glucosio ⁽¹⁾ , non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio, altri, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,09	Granturco
1702 30 99	Glucosio e sciroppo di glucosio ⁽¹⁾ , non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio, altri	1,60	Granturco
1702 40 90	Glucosio e sciroppo di glucosio ⁽¹⁾ , contenente, in peso, allo stato secco, almeno il 20 % e meno del 50 % di fruttosio	1,60	Granturco
ex 1702 90 50	Maltodestrina, in forma solida bianca, anche agglomerata	2,09	Granturco
ex 1702 90 50	Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina, altri	1,60	Granturco
1702 90 75	Zuccheri e melassi, caramellati, in polvere, anche agglomerati	2,19	Granturco
1702 90 79	Zuccheri e melassi, caramellati, altri	1,52	Granturco
2106 90 55	Sciroppi di glucosio o di maltodestrina, aromatizzati o colorati	1,60	Granturco

⁽¹⁾ Escluso l'isoglucosio.

ALLEGATO VI

Istruzioni relative alla domanda, al rilascio e all'utilizzo dei titoli di restituzione**I. DOMANDA DI TITOLO DI RESTITUZIONE**

Sul «Titolo di esportazione o di fissazione anticipata» è apposto un timbro che reca la dicitura «Titolo di restituzione per merci non comprese nell'allegato I». Tali dati possono essere informatizzati.

Il richiedente compila le caselle 4, 8, 17 e 18 e, se del caso, la casella 7. Nelle caselle 17 e 18 è indicato l'importo in euro.

Le caselle da 13 a 16 non sono compilate.

Nella casella 20 il richiedente precisa se preveda di utilizzare il titolo di restituzione esclusivamente nello Stato membro che lo ha rilasciato o se chieda un titolo di restituzione valido in tutta la Comunità.

Nella casella 20 il richiedente precisa, apponendo la dicitura «articolo 33» o un'altra dicitura ritenuta soddisfacente dall'autorità competente, se la domanda riguarda un titolo previsto dall'articolo 33, oppure, apponendo la dicitura «articolo 38» o un'altra dicitura ritenuta soddisfacente dall'autorità competente, se la domanda riguarda un titolo previsto dall'articolo 38.

Il richiedente appone sulla domanda luogo, data e firma.

II. DOMANDA DI FISSAZIONE ANTICIPATA — DOMANDA DI ESTRATTO DI TITOLO DI RESTITUZIONE**1. Domanda di fissazione anticipata contemporanea alla domanda di titolo di restituzione**

Si veda la sezione I (il richiedente compila la casella 8).

2. Domanda di fissazione anticipata posteriore al rilascio del titolo di restituzione

In tal caso l'esportatore compila una domanda come indicato di seguito:

- nelle caselle 1 e 2 viene indicato il nome dell'organismo che ha rilasciato il titolo di restituzione per il quale è chiesta la fissazione anticipata e il numero di detto titolo;
- nella casella 4 viene indicato il nome del titolare del titolo;
- nella casella 8 va apposta una crocetta alla voce «s».

3. Le domande di estratti dei titoli di restituzione contengono le seguenti informazioni:

- nelle caselle 1 e 2, il nome dell'ente che ha rilasciato il titolo di restituzione del quale è chiesto un estratto e il numero di detto titolo;
- nella casella 4, il nome del titolare del titolo di restituzione;
- nelle caselle 17 e 18, l'importo in euro chiesto in base all'estratto.

III. RILASCIO DI TITOLI DI RESTITUZIONE CON FISSAZIONE ANTICIPATA UTILIZZABILI IN TUTTA LA COMUNITÀ E RILASCIO DI ESTRATTI DI TITOLI

Gli esemplari 1 e 2 sono rilasciati secondo i modelli di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Sul «titolo di esportazione o di fissazione anticipata» è apposto un timbro che reca la dicitura «titolo di restituzione per merci non comprese nell'allegato I».

Il modulo deve essere compilato nel modo seguente:

- a) La casella 1 contiene il nome e l'indirizzo dell'organismo che rilascia il titolo di restituzione. La casella 2 o la casella 23 contiene il numero del titolo di restituzione, attribuito dall'organismo emittente.

Se si tratta di un estratto di titolo di restituzione, nella casella 3 compare la dicitura «ESTRATTO», in grassetto e in lettere maiuscole.

- b) La casella 4 contiene il nome e l'indirizzo completo del titolare.
- c) La casella 6 è sbarrata.
- d) La casella 10 contiene la data di presentazione della domanda del titolo di restituzione e la casella 11 indica l'importo della cauzione fissata in applicazione dell'articolo 43.
- e) La casella 12 indica l'ultimo giorno di validità.
- f) Le caselle da 13 a 16 sono sbarrate.
- g) Le caselle 17 e 18 sono compilate sulla base dell'importo determinato a norma degli articoli da 33 a 38.
- h) La casella 19 è sbarrata.
- i) La casella 20 contiene le eventuali indicazioni previste nella domanda.
- j) La casella 21 è compilata conformemente alla domanda.
- k) La casella 22 contiene la dicitura «utilizzabile dal...» conformemente a quanto disposto dall'articolo 33 o dall'articolo 38.
- l) La casella 23 è compilata.
- m) La casella 24 è sbarrata.

IV. RILASCIO DI TITOLI DI RESTITUZIONE SENZA FISSAZIONE ANTICIPATA UTILIZZABILI IN TUTTA LA COMUNITÀ

Tali titoli di restituzione vanno compilati come quelli di cui alla sezione III.

La casella 21 è sbarrata.

Se il titolare di un titolo di restituzione chiede in un secondo momento la fissazione anticipata dei tassi di restituzione, deve restituire il titolo originale e gli eventuali estratti già rilasciati. Nella casella 22 va quindi inserita e completata la dicitura «Restituzione valida [data ...] con fissazione anticipata [data ...]».

V. UTILIZZO DEI TITOLI DI RESTITUZIONE

Quando vengono espletate le formalità di esportazione, nel documento amministrativo unico è apposto il numero dei titoli di restituzione che accompagnano la domanda di restituzione.

Quando il documento doganale non è un documento amministrativo unico, il documento nazionale indica il numero o i numeri dei titoli che accompagnano la domanda di restituzione.

—

ALLEGATO VII

Tassi di conversione da utilizzare per stabilire le quantità di riferimento di cui agli articoli 7 e 9

1. A 100 kg di siero di latte equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, al prodotto pilota del gruppo n. 1 (gruppo 1) corrispondono 6,06 kg di detto prodotto pilota,
2. a 100 kg di prodotti lattiero-caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrispondono 9,1 kg di detto prodotto pilota,
3. alla parte non grassa di 100 kg di prodotti lattiero-caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, o dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrispondono 1,01 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di sostanza secca non grassa contenuta nel prodotto considerato,
4. alla parte non grassa di 100 kg di formaggio equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrispondono 0,8 kg di tale prodotto pilota per l'1 % in peso di sostanza secca non grassa contenuta nel formaggio,
5. a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso di sostanza secca, di materia grassa del latte inferiore o pari a 27 %, corrispondono 3,85 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di materie grasse contenute nel prodotto lattiero-caseario considerato.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato, a 100 kg di latte liquido equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, lettera a), al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso, di materie grasse del latte nel latte liquido inferiore o pari a 3,2 %, corrispondono 3,85 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di materie grasse del latte contenute nel prodotto lattiero-caseario considerato,

6. a 100 kg di sostanza secca contenuta in uno dei prodotti lattiero-caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso di sostanza secca, di materie grasse del latte superiore a 27 % corrispondono 100 kg di detto prodotto pilota.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato, a 100 kg di latte liquido equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, lettera a), al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso di materie grasse del latte nel latte liquido superiore a 3,2 %, corrispondono 12,32 kg di detto prodotto pilota,

7. a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, al prodotto pilota del gruppo n. 6 corrispondono 1,22 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse provenienti dal latte contenute nel prodotto lattiero-caseario considerato,
8. alla parte grassa di 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, o dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), al prodotto pilota del gruppo n. 6 corrispondono 1,22 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse provenienti dal latte contenute nel prodotto lattiero-caseario considerato,
9. alla parte grassa di 100 kg di formaggio equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, al prodotto pilota del gruppo n. 6, corrispondono 0,8 kg di tale prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse del latte contenute nel formaggio,
10. a 100 kg di riso semigreggio a grani tondi, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, corrispondono 77,5 kg di riso lavorato a grani tondi,
11. a 100 kg di riso semigreggio a grani medi o lunghi, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, corrispondono 69 kg di riso lavorato a grani lunghi,
12. a 100 kg di riso semilavorato a grani tondi, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, corrispondono 93,9 kg di riso lavorato a grani tondi,
13. a 100 kg di riso semilavorato a grani medi o lunghi, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, corrispondono 93,3 kg di riso lavorato a grani lunghi,
14. a 100 kg di zucchero greggio, di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera a), corrispondono 92 kg di zucchero bianco,

15. a 100 kg di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera b), corrisponde 1 kg di zucchero bianco per 1 % di saccarosio,
 16. a 100 kg di uno dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera c), che soddisfano le condizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95, corrisponde 1 kg di zucchero bianco per 1 % di saccarosio (eventualmente aumentato del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio), determinato come previsto in detto articolo 3,
 17. a 100 kg di sostanza secca, determinata come previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95, contenuta nell'isoglucosio o nello sciroppo di isoglucosio di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera d), che soddisfa le condizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95, corrispondono 100 kg di zucchero bianco.
-

ALLEGATO VIII

Diciture di cui all'articolo 27

Le diciture di cui all'articolo 27 sono le seguenti:

- *in spagnolo*: retrocesión al titular, el ...
 - *in ceco*: práva převedena zpět na držitele ...
 - *in danese*: tilbageføring til indehaveren den ...
 - *in tedesco*: Rückübertragung auf den Bescheinigungsinhaber am ...
 - *in estone*: omanikule tagastatud õigused
 - *in greco*: εκ νέου παραχώρηση στο δικαιούχο στις ...
 - *in inglese*: rights transferred back to the titular holder on [date]
 - *in francese*: rétrocession au titulaire le ...
 - *in italiano*: retrocessione al titolare in data ...
 - *in lettone*: tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam ...
 - *in lituano*: teisės grąžintos pradiniam turėtojui ...
 - *in ungherese*: A jogok ...-tól az eredeti jogosultra szálltak vissza
 - *in olandese*: aan de titularis geretrocedeerd op ...
 - *in polacco*: prawa przywrócone prawowitemu posiadaczowi ...
 - *in portoghese*: retrocessão ao titular em ...
 - *in slovacco*: práva prenesené späť na držiteľa ...
 - *in sloveno*: Pravice, prenesene nazaj na imetnika ...
 - *in finlandese*: palautus todistuksenhaltijalle ...
 - *in svedese*: återbördad till licensinnehavaren den ...
-

ALLEGATO IX

Tavola di concordanza

Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 1520/2000	Regolamento (CE) n. 3223/93	Regolamento (CEE) n. 3615/92
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1		
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 18		
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 4		
Articolo 2, paragrafo 1, punto 1)	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)		
Articolo 2, paragrafo 1, punto 2)	—	—	—
Articolo 2, paragrafo 1, punto 3)	Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), (in parte)		
Articolo 2, paragrafo 1, punto 4)			Articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d)
Articolo 2, paragrafo 1, punto 5)			Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 1, punto 6)			Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 2			Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)		
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)		
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 3, lettera c)		
Articolo 3, paragrafo 4, primo comma	Articolo 1, paragrafo 3, lettera d)		
Articolo 3, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 1, paragrafo 4		
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 1, paragrafo 3, lettera e)		
Articolo 3, paragrafo 6	Articolo 1, paragrafo 3, lettera f)		
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 1, paragrafo 3, lettera g), (modificato)		
Articolo 3, paragrafo 8	Articolo 1, paragrafo 3, lettera h)		
Articolo 4	Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, prima frase		
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 2, primo comma		
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 2, terzo comma		
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 2, quarto comma		
Articolo 6	Articolo 3, paragrafo 1, alinea		
Articolo 7	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)		
Articolo 8	Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)		
Articolo 9	Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)		
Articolo 10	Articolo 3, paragrafo 2		
Articolo 11	Articolo 3, paragrafo 3, (modificato)		
Articolo 12			Articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b)
Articolo 13			Articolo 1, paragrafo 4, lettere c), d), e) e f)
Articolo 14	Articolo 4, paragrafo 1, primo e terzo comma		

Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 1520/2000	Regolamento (CE) n. 3223/93	Regolamento (CEE) n. 3615/92
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a e)		
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 3		
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 5		
Articolo 16, primo comma	Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma		
Articolo 16, secondo comma	Articolo 2, secondo comma		
Articolo 17	Articolo 4, paragrafo 6, lettera a)		
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 6, lettera b)		
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 6, lettera c)		
Articolo 18, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 6, lettera d)		
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 7		
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 8		
Articolo 19, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 9		
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1, (modificato)		
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2		
Articolo 20, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 2, sesto comma		
Articolo 21	Articolo 16, paragrafo 3, quarto comma		
Articolo 22, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)		
Articolo 22, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 1		
Articolo 22, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 2		
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 15, paragrafo 1, primo comma		
Articolo 23, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma		
Articolo 23, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 2, (modificato)		
Articolo 23, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafo 3		
Articolo 24, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1		
Articolo 24, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 4, e allegato F, sezione V		
Articolo 25	Articolo 6, paragrafo 5, e articolo 6, paragrafo 1, primo comma		
Articolo 26	Articolo 6, paragrafo 3		
Articolo 27, paragrafo 1	Articolo 6 bis, paragrafo 1		
Articolo 27, paragrafo 2	Articolo 6 bis, paragrafo 1a		
Articolo 27, paragrafo 3	Articolo 6 bis, paragrafo 2		
Articolo 28, paragrafo 1	Articolo 6 bis, paragrafo 3, (modificato)		
Articolo 28, paragrafo 2	Articolo 6 bis, paragrafo 4		
Articolo 29	Articolo 7, paragrafo 2		
Articolo 30	Allegato F, sezione II, punto 3		

Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 1520/2000	Regolamento (CE) n. 3223/93	Regolamento (CEE) n. 3615/92
Articolo 31, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 3		
Articolo 31, paragrafo 2, primo comma	Articolo 7, paragrafo 4, primo comma		
Articolo 31, paragrafo 2, secondo e terzo comma	Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma		
Articolo 31, paragrafo 2, quarto comma	Articolo 7, paragrafo 5, secondo comma		
Articolo 31, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma, (modificato)		
Articolo 32	Allegato F, sezione VI, dal punto 2) al punto 5)		
Articolo 33	Articolo 8, paragrafo 1		
Articolo 34	Articolo 8, paragrafo 2		
Articolo 35	Articolo 8, paragrafo 3, (modificato)		
Articolo 36	Articolo 8, paragrafo 4		
Articolo 37, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 5		
Articolo 37, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 6, (modificato)		
Articolo 37, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 7, (modificato)		
Articolo 38	Articolo 8, paragrafo 10, (modificato)		
Articolo 39, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1, (modificato)		
Articolo 39, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma, (modificato)		
Articolo 40	Articolo 10		
Articolo 41	Articolo 10 bis (modificato)		
Articolo 42	—	—	—
Articolo 43	Articolo 11		
Articolo 44	Articolo 12, paragrafi da 1 a 4, (modificato)		
Articolo 45	Articolo 12, paragrafo 5, (modificato)		
Articolo 46	Articolo 14, paragrafo 1, primo comma, (modificato)		
Articolo 47, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma		
Articolo 47, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 2, primo e secondo comma		
Articolo 47, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 2, terzo comma, (modificato)		
Articolo 48	Articolo 14, paragrafo 3, (modificato)		
Articolo 49, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, seconda frase		
Articolo 49, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma		
Articolo 49, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 1, quinto comma		

Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 1520/2000	Regolamento (CE) n. 3223/93	Regolamento (CEE) n. 3615/92
Articolo 50	Articolo 16, paragrafo 2		
Articolo 51	Articolo 16, paragrafo 3, primo, secondo e terzo comma		
Articolo 52, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 4, (modificato)		
Articolo 52, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 5		
Articolo 52, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 6		
Articolo 52, paragrafo 4	Articolo 16, paragrafo 10		
Articolo 52, paragrafo 5	Articolo 16, paragrafo 7		
Articolo 53	Articolo 17 (modificato)		
Articolo 54, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 8		
Articolo 54, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 9		
Articolo 55, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 4 (modificato)		
Articolo 55, paragrafo 2	—	—	—
Articolo 56, paragrafo 1	—	Articolo 1, articolo 3, paragrafo 1, (modificato) e articolo 3, paragrafo 2, (modificato)	
Articolo 56, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 2		
Articolo 56, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 3		
Articolo 57	—	—	—
Articolo 58	—	—	—
Allegato I	Allegato A	Allegato B	
Allegato II	Allegato B		
Allegato III	Allegato C		
Allegato IV	Allegato D		
Allegato V	Allegato E		
Allegato VI	Parte dell'allegato F		
Allegato VII	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), tassi di conversione, (modificato)		
Allegato VIII	Diciture all'articolo 6 bis, paragrafo 2		
Allegato IX	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1044/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 in ordine alla fissazione del fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 145, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un sistema di aiuti diretti che vengono erogati su presentazione di una domanda di pagamento unico e il cui importo è sempre espresso in euro..
- (2) Poiché i fatti generatori del tasso di cambio di taluni aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 non sono stati fissati, è necessario fissare un fatto generatore uniforme direttamente legato alla domanda presentata dai beneficiari degli aiuti. Per garantire la coerenza e la trasparenza nei confronti dei beneficiari, è opportuno che il tasso generatore intervenga ad una data il più possibile vicina all'inizio del periodo di pagamento fissato dal suddetto regolamento; inoltre, per semplificazione e per garantire l'efficacia dei controlli dell'applicazione del tasso di cambio, è altresì opportuno che il fatto generatore sia fissato prima dell'inizio dell'esercizio finanziario nel quale dovranno essere effettuati i pagamenti.
- (3) È quindi opportuno fissare uniformemente il fatto generatore del tasso di cambio per tutti gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003, modificare il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro

nel settore agricolo ⁽³⁾, e abrogare inoltre tutte le disposizioni in vigore relative ai fatti generatori contenute nei regolamenti di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003.

- (4) Per permettere agli operatori di prendere conoscenza delle modifiche della normativa con sufficiente anticipo prima dell'inizio dei pagamenti, è opportuno altresì che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° agosto 2005.
- (5) Poiché alcuni fatti generatori sono già stati fissati per il 2005 ad una data anteriore al 1° agosto 2005, è opportuno disporre, in via transitoria, che essi restino di applicazione per l'anno 2005.
- (6) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 2808/98 e il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime ⁽⁴⁾.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2808/98 è modificato come segue:

- 1) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i regimi di sostegno elencati all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ^(*), il fatto generatore del tasso di cambio interviene il 1° ottobre dell'anno per il quale è erogato l'aiuto.

^(*) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.»

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione (GU L 63 del 10.3.2005, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell'8.7.2004, pag. 13).

⁽⁴⁾ GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 794/2005 (GU L 134 del 27.5.2005, pag. 6).

2) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il tasso di cambio da utilizzare per l'applicazione del paragrafo 2 è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore. La Commissione fissa la media dei tassi di cambio nel corso del mese successivo alla data del fatto generatore.»

Articolo 2

Sono abrogati l'articolo 21, paragrafo 3, l'articolo 86 e l'articolo 128 del regolamento (CE) n. 1973/2004, relativi alla determinazione del fatto generatore del tasso di cambio e/o alle modalità di calcolo del tasso di cambio dell'aiuto per le patate da

fecola, dei premi per gli ovini e i caprini e dei pagamenti relativi alle carni bovine.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2005. Tuttavia, per i regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 per i quali sia stato fissato un fatto generatore del tasso di cambio per il 2005 che interviene ad una data anteriore al 1° agosto 2005, tale fatto generatore resta di applicazione nel corso del 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1045/2005 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2005****che modifica il regolamento (CE) n. 2760/98 relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso della riunione tenuta a Bruxelles nei giorni 17 e 18 giugno 2004, il Consiglio europeo ha deciso di conferire alla Croazia lo status di paese candidato all'adesione ed ha chiesto alla Commissione di elaborare per tale paese una strategia di preadesione, comprensiva degli strumenti necessari.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2257/2004 del Consiglio ha inserito la Croazia tra i paesi beneficiari dello strumento di preadesione Phare a decorrere dal 2 gennaio 2005.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione ⁽²⁾ al fine di ampliare il pro-

gramma Phare di cooperazione transfrontaliera perché includa i confini della Croazia con i paesi limitrofi.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la ristrutturazione economica di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla fine dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2760/98, è aggiunto il seguente testo:

- «c) Croazia e Italia, Croazia e Slovenia, Croazia e Ungheria, Croazia e Serbia e Montenegro, Croazia e Bosnia-Erzegovina.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2005.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004 (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1822/2003 (GU L 267 del 17.10.2003, pag. 9).

REGOLAMENTO (CE) N. 1046/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 958/2003 che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2005/430/CE del Consiglio e della Commissione, del 18 aprile 2005, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della decisione 2003/286/CE, la Comunità si è impegnata a stabilire contingenti tariffari d'importazione, a dazio zero, per il frumento (grano), per il frumento segalato e il glutine di frumento (grano) e per il granturco originari della Bulgaria. Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, tali contingenti sono stati rispettivamente di 250 000 tonnellate e di 80 000 tonnellate. Il regolamento (CE) n. 958/2003 della Commissione ⁽³⁾

ha stabilito le modalità di applicazione riguardanti la gestione di detti contingenti tariffari.

- (2) Ai sensi della decisione 2005/430/CE, la Comunità si è impegnata ad aumentare, a decorrere dal 1° luglio 2005, il volume del contingente tariffario d'importazione a dazio zero per il frumento (grano), il frumento segalato e il glutine di frumento (grano) originari della Bulgaria in modo da portarlo a 352 000 tonnellate, con un incremento annuale pari a 32 000 tonnellate. L'allegato I del regolamento (CE) n. 958/2003 deve essere adattato per tenere conto di tale aumento.
- (3) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 958/2003.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 958/2003 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 136 del 4.6.2003, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco di prodotti originari della Bulgaria di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2

Codice NC	Numero d'ordine	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Quantitativo annuo dall'1.7.2005 al 30.6.2006 e negli anni successivi (in t)	Incremento annuo a decorrere dall'1.7.2006 (in t)
1001	09.4676	Frumento (grano) e frumento segalato	Esenzione	352 000	32 000
1109 00 00		Glutine di frumento			
1005 90 00 1005 10 90	09.4677	Granturco	Esenzione	96 000	8 000»

REGOLAMENTO (CE) N. 1047/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2005

che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di determinati prodotti della floricultura originari della Giordania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 *ter* del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽²⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri.
- (2) È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili.
- (3) A seguito dell'adesione di Cipro all'Unione europea il 1° maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all'importazione per quanto riguarda questo paese.
- (4) Non è più necessario fissare prezzi all'importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio

2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele ⁽³⁾, 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco ⁽⁴⁾ e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese ⁽⁵⁾.

- (5) La Commissione deve prendere dette misure nell'intervallo tra le riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricultura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell'allegato del presente regolamento per il periodo dal 6 al 19 luglio 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.

⁽⁵⁾ GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.

ALLEGATO

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 6 al 19 luglio 2005				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	13,78	14,02	22,86	8,59
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Giordania	—	—	—	—

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2005/481/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2005

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) Nella riunione del 27 e 28 novembre 2003, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ad avviare i negoziati con determinati Stati terzi, a norma degli articoli 24 e 38 del trattato sull'Unione europea, per consentire all'Unione europea di stipulare con ciascuno di essi un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.
- (2) A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato con l'Ucraina un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

- (3) L'accordo dovrebbe essere approvato,

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Ucraina e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

L'UCRAINA,

da una parte, e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «UE», rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell'Unione europea,

dall'altra,

di seguito «le parti»,

CONSIDERANDO CHE l'Ucraina e l'UE condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell'ambito di uno spazio di sicurezza;

CONSIDERANDO CHE l'Ucraina e l'UE convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;

CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra l'Ucraina e l'UE;

RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l'accesso alle informazioni classificate e al materiale dell'Ucraina e dell'UE, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra l'Ucraina e l'UE;

CONSAPEVOLI CHE tale accesso e lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono adeguate misure di sicurezza;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, per informazioni classificate si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza (di seguito «informazioni classificate»).

Articolo 3

Ai fini del presente accordo, si intende per UE il Consiglio dell'Unione europea (di seguito «Consiglio»), il segretario generale/alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (di seguito «Commissione europea»).

Articolo 4

Ciascuna parte:

- a) protegge e salvaguarda le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite dall'altra parte o con essa scambiate;
- b) assicura che le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite o scambiate, mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi dell'articolo 11;
- c) si astiene dall'utilizzare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore e da quelli per i quali l'informazione è fornita o scambiata;
- d) non comunica le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a terzi e ad istituzioni od organismi dell'UE diversi da quelli menzionati nell'articolo 3, senza previo consenso dell'originatore.

Articolo 5

1. Le informazioni classificate possono essere divulgate o comunicate da una parte, «la parte fornitrice», all'altra parte, «la parte ricevente», in conformità del principio del controllo dell'originatore.

2. Per la divulgazione a destinatari diversi dalle parti del presente accordo, la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso della parte fornitrice, in conformità del principio del controllo dell'originatore come stabilito nelle sue norme di sicurezza.

3. Nell'attuazione dei paragrafi 1 e 2 la trasmissione di gruppi di categorie specifiche di informazioni classificate pertinenti a necessità operative è consentita soltanto se tra le parti siano state definite e concordate procedure appropriate.

Articolo 6

L'Ucraina e l'UE nonché gli organi di quest'ultima di cui all'articolo 3, dispongono di un'organizzazione, di regolamenti e di programmi di sicurezza fondati sui principi di base e sugli standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti istituiti ai sensi dell'articolo 11, in modo da assicurare l'applicazione di un livello di protezione equivalente alle informazioni classificate contemplate dal presente accordo.

Articolo 7

1. Le parti si assicurano che tutte le persone della rispettiva organizzazione che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono consentire l'accesso ad informazioni classificate, fornite o scambiate nell'ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può avere accesso a informazioni classificate tenuto conto dei requisiti, compresi quelli per determinare la serietà e l'affidabilità, fissati in regolamenti e orientamenti stabiliti da ciascuna delle parti.

Articolo 8

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità definite nell'articolo 11 svolgono consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l'efficacia delle modalità in materia di sicurezza che rientrano nelle rispettive competenze, stabilite ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 9

1. Ai fini del presente accordo

a) per l'UE:

tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Chief Registry Officer
Rue de la Loi/Wetstraat, 175
B-1048 Bruxelles;

tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2.

b) per l'Ucraina:

tutta la corrispondenza è indirizzata al capo del Central Registry Office del ministero degli Affari esteri ucraino al seguente indirizzo:

Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
Chief of the EU Documentation Central Registry Office
Mykhailivska square, 1
01018 Kiev
Ukraine.

2. In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Siffatta corrispondenza è opportunamente contrassegnata. Per quanto riguarda l'Unione europea, questa corrispondenza è inviata tramite il Chief Registry Officer del Consiglio. Per quanto riguarda l'Ucraina, questa corrispondenza è inviata tramite il capo dell'EU Documentation Central Registry Office del ministero degli Affari esteri ucraino.

Articolo 10

Il ministero degli Affari esteri ucraino e i segretari generali del Consiglio e della Commissione europea vigilano sull'attuazione del presente accordo.

Articolo 11

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo vengono stabilite, d'intesa tra le tre autorità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, modalità in materia di sicurezza, al fine di definire gli standard di protezione reciproca della sicurezza per le informazioni classificate di cui al presente accordo.

2. Il servizio di sicurezza dell'Ucraina, che agisce a nome dell'Ucraina e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1, per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all'Ucraina ai sensi del presente accordo.

3. L'ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1, per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all'UE ai sensi del presente accordo.

4. La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce a nome della Commissione europea e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1, per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo all'interno della Commissione europea e dei suoi locali.

5. Per l'UE tali standard sono soggetti all'approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.

Articolo 12

Le autorità definite nell'articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo.

Articolo 13

Prima della fornitura tra le parti di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all'articolo 11 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità definite ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 14

Il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.

Articolo 15

Tutte le divergenze tra l'UE e l'Ucraina, relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono trattate mediante negoziazione tra le parti.

Articolo 16

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.

3. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l'assenso comune delle parti. Entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto dal paragrafo 1.

Articolo 17

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto data all'altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette ai sensi delle disposizioni in esso contenute.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005, in due copie, ciascuna in lingua inglese.

Per l'Ucraina

Per l'Unione europea
